

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 settembre 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 149/L

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2005, n. 176.

Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2005, n. 176. — <i>Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150</i>	Pag.	5
MANUALE OPERATIVO	»	9
NOTE	»	101

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2005, n. 176.

Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare l'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;

Visto il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210, del 7 settembre 1992, recante

modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Vista la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti comunitari;

Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali presso le dogane abilitate CITES, ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Considerato, altresì, che la legge 7 febbraio 1992, n. 150, all'articolo 8, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisca le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del citato decreto 4 settembre 1992;

Ritenuto, inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo relative alle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie incluse nelle appendici della citata Convenzione di Washington e negli allegati al citato regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002 e del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed è stato definito il manuale operativo dei controlli doganali in ambito CITES;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 611/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure per i controlli doganali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vale la definizione di esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e dell'articolo 8-*sexies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

2. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il loro funzionamento, svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali di cui al comma 3. I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive modificazioni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali, incluse nelle appendici della Convenzione di Washington, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento (CE) 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni.

3. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte salve le attribuzioni delle autorità doganali, collaborano con le medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui ai regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e 1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente presenti nella spe-

dizione, anche in caso di transito o trasbordo degli esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente le disposizioni relative all'espletamento delle formalità doganali per le spedizioni di esemplari di cui al comma 1, contenute nel Manuale Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al presente regolamento.

4. Gli esemplari di cui al comma 1 devono essere presentati, per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane abilitate ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni. Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o il detentore degli esemplari è tenuto ad indicare, all'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di importazione, la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, la dogana presso la quale intende presentare gli esemplari.

5. Qualora gli esemplari di cui al comma 1 dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle individuate nella determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni, l'autorità doganale, previa acquisizione di dichiarazione di conformità alla normativa CITES ed a quella nazionale e comunitaria citata in premessa, resa dal proprietario o detentore degli esemplari, provvederà ad inviare gli esemplari medesimi, in contenitori opportunamente sigillati, in deposito presso la più vicina dogana abilitata; in tal caso il proprietario o il suo rappresentante autorizzato ovvero il detentore richiederà la verifica comunicando, anche a mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.

6. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il proprietario può richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata, all'agenzia delle dogane - area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovrà essere eseguita l'operazione. Qualora l'ufficio ravvisi la possibilità di concedere l'autorizzazione, ne dà comunicazione alla dogana interessata e al servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo autorizza il Nucleo Operativo CITES interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.

Art. 2.

*Riconoscimento degli esemplari
e procedure connesse*

1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.

2. Le autorità preposte al riconoscimento degli esemplari possono, per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e possono prelevare campioni della spedizione secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo nonché disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori specializzati.

3. Fermo restando l'accertamento della validità della licenza, del permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di importazione rilasciata dal Ministero delle attività produttive sia in corso di rilascio o qualora vi siano difficoltà nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumità di detti esemplari, è consentito il trasferimento degli stessi, su richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee. Il trasferimento avverrà in colli o gabbie di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati dall'autorità doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno scritto degli stessi o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.

Art. 3.

*Restituzione dei documenti CITES
e comunitari e procedure di cui al manuale operativo*

1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui all'Allegato.

Art. 4.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992 è abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 2005

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SINISCALCO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 48

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MANUALE OPERATIVO

Modalità e procedure relative ai controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione ai sensi del Regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA GAZZETTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le istruzioni riportate nel presente manuale operativo precisano le procedure da seguire ed i controlli da effettuarsi sulle importazioni, (ri)esportazioni, transiti e trasbordi degli esemplari vivi o morti, nonché delle loro parti o prodotti derivati, delle specie selvatiche di flora e fauna minacciate di estinzione, incluse negli allegati del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Approvato nella conferenza dei servizi in data 10 marzo 2004, ed aggiornato nella conferenza dei servizi del 22 dicembre 2004 dalle seguenti Amministrazioni:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato

Ministero delle attività produttive

Agenzia delle dogane

NORMATIVA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I N D I C E

NORMATIVA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

CAPO I	— Normativa comunitaria, nazionale e altri atti amministrativi di riferimento.	Pag.	17
CAPO II	— Elenco delle definizioni dei regolamenti comunitari di attuazione della CITES »		20
CAPO III	— Elenco delle definizioni doganali »		22
CAPO IV	— Abbreviazioni. »		24

ISTRUZIONI FORMALI

PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E LE VERIFICHE MERCEOLOGICHE

1.	Premessa	Pag.	27
2.	Dogane abilitate, con dettaglio delle sezioni doganali, alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione di <i>specimen</i> »		28
3.	Controllo dei documenti richiesti ai sensi della convenzione di Washington, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale »		29
3.1	Istruzioni generali »		29
3.2	Controllo della licenza di importazione o di esportazione rilasciata dal MAP, nonché del certificato di riesportazione rilasciato dal MIPAF »		29
3.3	Controllo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza »		29
3.3.1	Controllo del certificato fitosanitario sostitutivo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione »		29
3.4	Controllo degli <i>specimen</i> che necessitano di notifica di importazione. »		30
4.	Verifica merceologica. »		31
4.1	Istruzioni generali »		31
4.2	Riconoscimento tecnico - specialistico degli <i>specimen</i> »		31
4.3	Mezzi tecnici di ausilio per facilitare il riconoscimento merceologico »		32
4.4	Verifica di prodotti finiti composti da parti di <i>specimen</i> »		32
5.	Procedure formali per consentire le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni e i transiti degli <i>specimen</i> »		33
5.1	Introduzione di <i>specimen</i> nel territorio comunitario »		33
5.1.1	<i>Specimen</i> inclusi negli allegati «A» e «B» (licenza d'importazione) »		33
5.1.2	<i>Specimen</i> inclusi negli allegati «C» e «D» (notifica d'importazione) »		35
5.1.3	<i>Specimen</i> vivi - Casi particolari di trasferimento »		35
5.1.4	Monitoraggio della mortalità durante il trasporto di animali vivi. »		35
5.2	Esportazione e riesportazione »		36
5.3	Transito »		37
5.4	Casi particolari »		37
5.4.1	Introduzione in magazzino posto sotto controllo doganale (Deposito). »		37
5.4.2	Ingresso ed uscita nel territorio comunitario di <i>Specimen</i> scortati da carnet A.T.A. »		38
5.4.2.1	Esportazione o riesportazione temporanea »		39
5.4.2.2	Importazione temporanea »		39
5.4.2.3	Merchi destinate agli USA e Giappone »		39
5.4.2.4	Merchi provenienti dagli USA e Giappone »		39
5.4.3	Carnet T.I.R. »		40
5.4.4	Procedure doganali semplificate »		40
5.5	Merce destinata a negozi esenti da dazio (duty free shop) »		40
6.	Disposizioni per le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di particolari oggetti di uso personale o domestico »		42
6.1	Importazione »		42
6.2	Esportazione »		43
6.3	Riesportazione »		43
7.	Accertamento del reato di violazioni alle disposizioni della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente e procedure sanzionatorie. »		44
7.1	Accertamento di violazioni penali ai sensi della legge n. 150/1992 e successive modifiche »		44

7.2 Accertamento di violazioni amministrative ai sensi della legge n. 150/1992 e successive modifiche	Pag.	44
7.3 Rinvenimento in Dogane non abilitate, di <i>specimen</i> tutelati dalla Convenzione di Washington	»	44
8. Destinazione temporanea e definitiva degli <i>specimen</i> presentati in dogana risultati non in regola con le disposizioni della CITES e del Reg. (CE) n. 338/97	»	45
9. Canale verde	»	47
10. Controlli congiunti dogane/n.o.c.	»	48
Modelli	»	51
Allegati	»	69

**ELENCO MODULISTICA IN USO PER LE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE
MANUALE**

- Modello (DG.1):* Modulo di *richiesta intervento N.O.C.*
- Modello (DG.2):* Modulo di verbale di *accertamento.*
- Modello (DG.3):* Modulo di *trasmissione dati* relativo alle violazioni alle disposizioni della CITES e del Reg. (CE) n° 338/97.
- Modello (DG.4):* Schema *rapporto all'autorità amministrativa.*
- Modello (DG.5):* Scheda *rilevamento mortalità* degli animali durante il trasporto
- Modello (DG.6):* Modello di verbale di *autorizzazione al trasferimento* di esemplari vivi presso le strutture di destinazione o in altre strutture idonee
- Modello (DG.7):* Modello di *richiesta di intervento* per riconoscimento
- Modello (DG.8):* Modello di verbale *consegna reperti*
- Modello (DG.9):* Modelli di *permessi e certificati* CITES conformi alle disposizioni della regolamentazione comunitaria.
- Modello (DG.10):* Modello di *notificazione di importazione* conforme alle disposizioni della regolamentazione comunitaria.
- Modello (DG.11):* *D.A.U.* – Documento Amministrativo Unico per le operazioni doganali
- Modello (DG.12):* Modello *Carnet A.T.A.*
- Modello (DG.13):* Modello *Carnet T.I.R.*
- Modello (DG.14):* Modello *Prelevamento campioni*
- Modello (DG.15):* Modello *Richiesta controllo radiografico*

ELENCO ALLEGATI

- Allegato (AL.1): Dogane abilitate alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione di specimen*
- Allegato (AL.2): Elenco Servizi Certificazioni CITES Periferici e Nuclei Operativi CITES*
- Allegato (AL.3): Elenco degli uffici del CFS individuati ai sensi del art.17 l.689/81*
- Allegato (AL.4): Elenco degli Stati Parte*
- Allegato (AL.5): Lista degli Stati che adottano il bollino di sicurezza sui permessi o certificati CITES*
- Allegato (AL.6): Elenco dei centri abilitati dalla Commissione Scientifica CITES ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l. 150/92 e s. m.*
- Allegato (AL.7): Elenco dei tecnici, indicati dalla Commissione Scientifica CITES, esperti del riconoscimento merceologico degli Specimen*
- Allegato (AL.8): Elenco delle pubblicazioni, approvate dal Servizio Certificazione CITES – MIPAF, che possono essere consultate per procedere al riconoscimento merceologico degli Specimen*
- Allegato (AL.9): Elenco paesi convenzionati A.T.A.*
- Allegato (AL.10) Elenco paesi convenzionati T.I.R.*
- Allegato (AL.11) Elenco dogane abilitate T.I.R.*
- Allegato (AL.12) Elenco dei Paesi autorizzati all'utilizzo del certificato fitosanitario.*

CAPO I

Normativa comunitaria di riferimento

REG. (CE) n° 338/97 del Consiglio del 9/12/1996	<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. L 61 03/03/1997
REG. (CE) n° 1497/03	<i>che modifica il Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM EU. L 215/3 27/08/2003
REG. (CE) n° 834/04	<i>che modifica il Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COMEU. L 127 29/04/2004
REG. (CE) n° 1808/01 della Commissione del 30/08/2001	<i>recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) Nr.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i>	G.U. COM. EU. L 250/1 19/09/2001
REG. (CE) n° 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003	<i>che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche</i>	G.U. COM EU. L 051 26.02.2003
REG. (CE) n° 252/2005 della Commissione, del 14 febbraio 2005	<i>Recante modifica del Reg. (CE) Nr.349/03 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche</i>	G.U. COM. EU. L 043 15/02/2005
REG. (CEE) n° 2913/92 del 12/10/1992	<i>Codice Doganale Comunitario</i>	G.U. COM. EU. L 302 19/10/1992
REG. (CEE) n° 2454/93 del 02/07/1993	<i>DAC - Disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/92</i>	G.U. COM. EU. L 253 11.10.1993

Normativa nazionale di riferimento

D.P.R. n° 43 del 23/01/1973	<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale(T.U.L.D.)</i>	G.U. n° 80 28/03/1973
Legge n° 874 del 19/12/1975	<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali minacciate di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES)</i>	G.U.n°49 24/02/1976
Legge n°150 del 7/02/1992	<i>Disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Reg. (CE) Nr.3626/82, e successive modificazioni, nonché indica norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Tale legge è stata modificata ed integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito con modificazioni nella Legge 13 marzo 1993, n.59.</i>	G.U. n° 44 22/2/1992
Legge n°426 del 9/12/1998	<i>Nuovi interventi in campo ambientale</i>	G.U. n° 291 14/12/1998
D. L. n° 275 del 18/05/2001	<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette</i>	G.U. n° 159 11/07/2001

Altri atti amministrativi di riferimento

D. M. Ambiente del 18/02/1994	<i>Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale</i>	G.U. n° 51 03/03/1994
D. M. Ambiente del 19/04/1996	<i>Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</i>	G.U. n° 232 03/10/1996
D.P.R. n° 148 del 31/03/1988	<i>Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria</i>	G.U. n° 108 10/05/1988
D.Lgs., n° 287 del 06/12/2002	<i>Che modifica il D.Lgs. n. 300 del 30/07/1999 e attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari</i>	G.U. n° 304 30/12/2002
D.Lgs., n° 300 del 30/07/1999	<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	G.U. n° 203 30/08/1999
D.M. Ambiente del 26/04/2001	<i>Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi</i>	G.U. n° 111 15/05/2001
Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e s.m. n° 5987 del 6/5/2002 e s.m.	<i>Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie</i>	G.U. n° 127 01/06/2002

CAPO II

Elenco delle definizioni dei Regolamenti Comunitari di attuazione della CITES usate nel presente manuale

«*ESEMPLARE O SPECIMEN*», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto delle specie elencate negli allegati da A a D del Reg. (CE) N° 338/97 e s. m.; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

«*SPECIE*», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

«*OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI*», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

«*ESEMPLARI LAVORATI ACQUISITI DA OLTRE CINQUANT'ANNI*», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopra menzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

«*PAESE DI ORIGINE*», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente e da questo esportato;

«*NOTIFICA D'IMPORTAZIONE*», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del Reg. (CE) N° 338/97 e s. m., su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

«*INTRODUZIONE DAL MARE*», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

«*RILASCIO*», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

«*STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE*», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

«*LUOGO DI DESTINAZIONE*», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità. Nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

«*FINI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI*», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

«*RIESPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ*», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;

«REINTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

«COMMERCIO», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

«TRANSITO», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

«VERIFICHE ALL'INTRODUZIONE, ESPORTAZIONE, RIESPORTAZIONE E AL TRANSITO» il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per una analisi o un controllo approfondito.

«DATA DI ACQUISIZIONE», la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;

«DISCENDENTE DELLA PRIMA GENERAZIONE (F1)», esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale; «DISCENDENTE DELLA SECONDA GENERAZIONE (F2)» e «discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)», esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;

«SOGGETTO ABITUALMENTE RESIDENTE NELLA COMUNITÀ», il privato cittadino che abiti nella Comunità per almeno 185 giorni per ogni anno di calendario per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il suddetto soggetto e il luogo in cui vive.

CAPO III*Elenco delle definizioni doganali usate nel presente manuale*

INTRODUZIONE: riguarda le merci terze introdotte nel territorio doganale comunitario che, prima di ricevere una delle destinazioni doganali previste dal CDC Reg.(CE) n. 2913/92, devono tempestivamente essere trasportate o in dogana o in uno dei luoghi consentiti, presentate all'Autorità doganale e formare oggetto di una dichiarazione, seppur sommaria, ai fini dell'identificazione delle merci stesse.

DESTINAZIONI DOGANALI: sono rappresentate sia dai regimi doganali, intesi come l'insieme delle formalità necessarie perché le merci conseguano la destinazione doganale assegnata:

- (a) l'immissione in libera pratica e l'importazione definitiva
- (b) il transito
- (c) il deposito doganale
- (d) il perfezionamento attivo
- (e) la trasformazione sotto controllo doganale
- (f) l'ammissione temporanea
- (g) il perfezionamento passivo
- (h) l'esportazione

sia dalle "altre destinazioni doganali" tra cui

- (i) la riesportazione

Ognuno di suddetti regimi è identificato con un codice ben definito apposto nella casella 1 e nella casella 37 della dichiarazione doganale.

- a) **LIBERA PRATICA:** è un regime doganale (art.79 CDC) che permette di attribuire la posizione di merce comunitaria a merci che non lo sono con l'assolvimento dei dazi e di tutte le misure di politica commerciale. L'IMPORTAZIONE definitiva, invece, è correlata all'immissione in consumo della merce terza in un dato Stato membro e comporta il pagamento dell'IVA e delle eventuali Accise oltre al pagamento dei dazi;
- b) **TRANSITO:** il regime di transito comunitario (art.91 CDC) è un sistema doganale di transito che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità delle merci non comunitarie ovvero comunitarie ma soggette a controllo doganale. Il transito comune è un sistema doganale di transito che consente la circolazione di merci comunitarie e non comunitarie tra la U.E., i Paesi EFTA (Svizzera e Norvegia) ed i Paesi Visegrad (Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca).
- c) **DEPOSITO:** il deposito doganale (art.98 CDC) è un regime economico sospensivo che consente di detenere, senza pagamento di dazi, anche in deroga alle misure di politica commerciale, merce non comunitaria all'interno dell'UE (le diverse tipologie di deposito doganale sono elencate al punto 5.4.1);
- d) **PERFEZIONAMENTO ATTIVO:** è un regime doganale economico (art.114 CDC) che si sostanzia in una temporanea importazione ai fini della lavorazione o trasformazione del prodotto di base che poi sarà generalmente riesportato;
- e) **TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE:** è un regime doganale economico (art.130 CDC) per il quale le merci estere sono introdotte nel territorio doganale comunitario, in esenzione da dazi e dalle misure di carattere commerciale previste per quella data merce, per essere sottoposte ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato. A differenza del regime di perfezionamento attivo, i prodotti ottenuti saranno dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità e non riesportati;

- f) **AMMISSIONE TEMPORANEA:** è un regime doganale economico (art.137 CDC) che consente di utilizzare merci estere nel territorio doganale comunitario, in esonero totale o parziale dai dazi e senza assoggettamento a misure di politica commerciale, con la riesportazione delle merci tal quali fuori dell'UE, ad eccezione del loro normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto;
- g) **PERFEZIONAMENTO PASSIVO:** è un regime doganale economico (art.145 CDC) che consiste in una temporanea esportazione ai fini della lavorazione, di merce nazionale o comunitaria destinata ad essere reimportata;
- h) **ESPORTAZIONE definitiva o temporanea:** l'esportazione definitiva è un regime doganale (art.161 CDC) che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità consentendone così la commercializzazione nei Paesi terzi. L'istituto dell'esportazione temporanea non è contemplato dal CDC e dal DAC se non nelle forme del perfezionamento passivo e della disciplina del Carnet ATA (vedi par. 5.4.2);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

CAPO IV*Abbreviazioni*

AG.DOGANE: Agenzia delle Dogane

C.F.S. : Corpo Forestale dello Stato

C.D.C. : Codice Doganale Comunitario

CITES: denominazione in sigla della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con Legge 19 dicembre 1975, n° 874.

D.A.C.: Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario

D.A.U.: Documento Amministrativo Unico formulario utilizzato per la maggior parte delle dichiarazioni scritte secondo le disposizioni del CDC

E.D.I.: Electronic Data Interchange (procedura informatica di trasmissione dati)

MATT: Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio— Direzione Protezione della Natura.

MAP: Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per la politica commerciale - Div.VIII

MIPAF: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Generale - Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES Centrale

N.O.C. : Nucleo Operativo CITES del Corpo Forestale dello Stato presso gli uffici doganali abilitati.

P.I.C. (procedura informatica CITES): sistema informatizzato di controllo e verifica delle licenze e certificati previsti dal Regolamento(CE) n.338/97 e s.m..

P.I.F. : Posti di Ispezione Frontalieri, uffici veterinari periferici del Ministero della Salute.

S.C.C. : Servizio Certificazione CITES Periferico del Corpo Forestale dello Stato.

SERVIZIO CITES CENTRALE: Ufficio di Coordinamento CFS presso l'Ispettorato Generale CFS - Divisione II

**ISTRUZIONI FORMALI PER I CONTROLLI DOCUMENTALI
E LE VERIFICHE MERCEOLOGICHE**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1. PREMESSA

I controlli sono rivolti a determinare se gli *specimen* introdotti o (ri)esportati nel/dal territorio comunitario attraverso l'Italia sono in regola con le disposizioni della CITES e dei relativi regolamenti comunitari di attuazione. A titolo generale, sono due le condizioni da verificare:

- a) le introduzioni e le (ri)esportazioni degli *specimen* sono consentite solo se è stata presentata documentazione conforme alle disposizioni della CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente;
- b) per gli *specimen* presentati per l'introduzione o la (ri)esportazione, deve risultare l'effettiva corrispondenza con la relativa documentazione CITES presentata.

Il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra richiamate è ritenuta una violazione alle disposizioni della CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente: sono pertanto applicabili le sanzioni previste dalla Legge 7 febbraio 1992, n° 150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ove ricorrenti, quelle previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali, D.P.R. 43/73 e s.m..

In caso di accertata irregolarità, verbalizzata dal N.O.C. (vedi modello DG.2) l'Autorità doganale provvederà al sequestro degli *specimen* e a redigere comunicazione di notizia di reato (c.n.r.), consegnandone copia al N.O.C.; successivamente, quest'ultimo, qualora ne ravvisi la necessità, redigerà apposita annotazione di P.G. ai sensi dell'art. 357 C.p.p. per la competente Autorità Giudiziaria.

Per gli oggetti ad uso personale e domestico, giusto art.7, par.3 del Reg. CE 338/97 e s.m., così come attuato dagli artt. 27 e 28 del Reg. CE 1808/2001 e s.m., si applicano le disposizioni particolari riportate al successivo paragrafo 6.

2. DOGANE ABILITATE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE E DI RIESPORTAZIONE DEGLI SPECIMEN

Tutte le operazioni doganali relative agli *specimen*, devono esclusivamente essere svolte presso le dogane riportate all'*Allegato (AL.1)* del presente manuale (cfr. D.G. Dogane 27 ottobre 2000 e successivi provvedimenti sostitutivi e/o integrativi).

Qualora gli *specimen* in questione dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle indicate, l'Autorità doganale, previa acquisizione della richiesta di intervento ai fini CITES (*vedi modello DG.1*) resa dal detentore o proprietario degli *specimen*, provvederà ad inviare gli *specimen* medesimi, opportunamente sigillati, in cauzione presso la più vicina dogana abilitata; contemporaneamente il proprietario o il suo rappresentante autorizzato o l'eventuale detentore richiederà l'intervento inviando la stessa, a mezzo fax, al N.O.C. interessato.

Qualora espresse motivazioni lo richiedano, e in via del tutto eccezionale, il proprietario può richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata all'Agenzia delle Dogane (Area Verifiche e Controlli, Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici – Ufficio Metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali - Via Mario Carucci 71, 00144 Roma), tramite la Dogana dove dovrà essere eseguita l'operazione. Qualora il precitato ufficio centrale ravvisi la possibilità di concedere l'autorizzazione, ne darà comunicazione alla dogana interessata e al Servizio CITES Centrale.

Quest'ultimo autorizzerà il N.O.C. interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici, necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.

3. CONTROLLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON, DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE.

3.1 Istruzioni generali

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione, ovvero l'introduzione sotto qualsiasi regime doganale, di uno *specimen* è consentita solo alle seguenti condizioni:

- ◆ presenza del permesso o del certificato CITES;
- ◆ conformità di tale permesso o certificato al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES, e delle normative comunitarie;
- ◆ presenza sui permessi o sui certificati CITES di timbro e firma dell'Autorità competente;
- ◆ presenza della licenza di importazione o di esportazione, o del certificato di riesportazione rilasciati dalle Autorità nazionali ai sensi della normativa vigente.

Sono stati riportati al *Modello (DG.9)* di questo manuale i modelli di permessi e certificati CITES conformi alle disposizioni della Convenzione di Washington e della regolamentazione comunitaria. E' tuttavia necessario precisare che tali modelli sono suscettibili di modifiche. In caso di dubbio sull'autenticità di un documento CITES emesso da un Paese terzo, potrà essere consultato direttamente il Servizio CITES Centrale.

3.2 Controllo della licenza di importazione o di esportazione rilasciata dal MAP, nonché del certificato di riesportazione rilasciato dal MIPAF

Poiché tali documenti sono rilasciati da Autorità nazionali, le verifiche sono di natura formale. Dovrà essere, pertanto assicurato che tali documenti siano formalmente validi (timbrati e firmati dal personale autorizzato delle Amministrazioni interessate).

3.3 Controllo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza

Il controllo di tali documenti dovrà assicurare:

- ◆ che il permesso di esportazione o il certificato di riesportazione siano la copia originale e conforme al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES;
- ◆ che la data di scadenza del permesso o del certificato non sia superata;
- ◆ che lo scarico delle quantità effettivamente esportate sia stato effettuato dall'Autorità doganale dello Stato di origine o di provenienza;
- ◆ che il permesso o il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
- ◆ che siano presenti sul permesso o sul certificato il timbro e la firma dell'Autorità competente, nonché il bollino di sicurezza, qualora questo sia adottato dallo Stato di origine o provenienza (*vedi elenco all'Allegato AL.5*).

E' necessario poi verificare che i dati riportati nel permesso di esportazione, o nel certificato di riesportazione, rilasciato dallo Stato di origine, o provenienza, siano corrispondenti a quelli contenuti nella licenza di importazione rilasciata dalla competente Autorità nazionale.

3.3.1 Controllo del certificato fitosanitario sostitutivo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione

Per le importazioni, esportazioni e le riesportazioni di *piante riprodotte artificialmente*, appartenenti a specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A, è prevista la possibilità di utilizzare un *certificato fitosanitario* in luogo dei permessi di esportazione o dei certificati di riesportazione, che normalmente accompagnano gli *specimen*.

Qualora rilasciati da Paesi terzi, tali certificati fitosanitari sono ammessi in luogo dei permessi di esportazione o dei certificati di riesportazione. La lista dei paesi autorizzati all'utilizzo del certificato fitosanitario è riportata nell'allegato AL.12.

Il certificato fitosanitario, utilizzato in luogo del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione deve contenere il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica, mentre le orchidee e i cactus dell'allegato B riprodotti artificialmente possono essere indicati come tali. I certificati fitosanitari devono anche indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della CITES".

3.4 Controllo degli *specimen* che necessitano di notifica di importazione

L'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del Reg. (CE) 338/97 e s.m. è subordinata alla presentazione di una notifica d'importazione (vedi modello DG.10).

Nel caso di *esemplari inclusi nell'allegato C* è obbligatoria la presentazione di un certificato di origine o di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati da un'autorità competente, o comunque di documentazione sostitutiva conforme ai requisiti della CITES, rilasciata dalla stessa Autorità.

I controlli su tali documenti seguiranno la procedura indicata al par.3.3 nel caso del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione, mentre nel caso di presentazione di un certificato di origine, i controlli dovranno assicurare:

- ◆ che il certificato sia la copia originale e conforme al modello richiesto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della CITES;
- ◆ che la data di scadenza del certificato non ecceda l'arco temporale previsto dalla Convenzione (12 mesi);
- ◆ che il certificato sia stato compilato in tutte le sue parti;
- ◆ che siano presenti sul certificato il timbro e la firma dell'Autorità competente.

E' necessario poi verificare che i dati riportati nel certificato rilasciato dallo Stato di origine, o provenienza, siano corrispondenti a quelli contenuti nella notifica di importazione presentata.

4. VERIFICA MERCEOLOGICA

4.1 Istruzioni generali

Durante le operazioni di verifica degli *specimen*, i controlli saranno rivolti soprattutto ad accertare che:

- ◆ i documenti presentati siano riferiti alla spedizione oggetto dei controlli medesimi;
- ◆ le specie animali e vegetali indicate nei documenti CITES siano effettivamente corrispondenti agli *specimen* importati, esportati, riesportati o in transito;
- ◆ le descrizioni merceologiche riportate nei documenti CITES siano corrispondenti agli *specimen* oggetto dei controlli;
- ◆ le quantità importate, esportate, riesportate o in transito, siano effettivamente corrispondenti alle quantità riportate nei documenti CITES, nei modi di seguito indicati: nel caso di introduzione sotto qualsiasi regime doganale, le quantità di riferimento saranno quelle riportate nei dati di scarico doganale del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza; nel caso di esportazione o riesportazione, le quantità di riferimento saranno le stesse o minori di quelle riportate nella licenza di esportazione o nel certificato di riesportazione rilasciato dalle Autorità nazionali.

All'atto dell'integrazione dei dati di scarico doganale sulla licenza di importazione o di esportazione, o sul certificato di riesportazione, dovrà essere, quindi, sempre verificato che:

- ◆ le quantità esportate o riesportate dall'Italia non eccedano quelle riportate sulla stessa licenza o certificato;
- ◆ le quantità importate in Italia siano quelle riportate nei dati di scarico doganale del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza.

In caso di assenza dei dati di scarico doganale, le quantità importate non devono comunque eccedere quelle riportate sui medesimi documenti CITES di (ri)esportazione.

Si precisa che, *per gli esemplari vivi*, al fine di assicurare il loro benessere, può esserne consentito il trasferimento presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee, qualora la licenza di importazione MAP sia assente ma in corso di rilascio o nel caso di difficoltà nell'identificazione degli *specimen* (vedi par. 5.1.3).

4.2 Riconoscimento tecnico - specialistico degli specimen

Il riconoscimento tecnico degli *specimen* deve essere curato dal personale dei Nuclei Operativi del CFS, istituiti presso le dogane abilitate (vedi AL.1).

Qualora vi siano difficoltà nel riconoscimento degli *specimen*, il personale dei N.O.C., dando opportuna comunicazione all'autorità doganale, che potrà assistere alle operazioni, può prelevare campioni della spedizione ai sensi dell' art. 2 comma 2 del Regolamento di modifica del DM 4 settembre 1992, secondo le procedure di seguito indicate.

Alla presenza del proprietario della merce o del suo rappresentante legale si procederà al prelevamento di campioni rappresentativi secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.P.R. 43/73, che saranno identificati, contrassegnati e numerati dai presenti utilizzando l'apposito verbale al Modello (DG.14).

Il N.O.C. consegnerà all'Autorità doganale e al richiedente una copia del verbale (Modello (DG.14)), contenente le annotazioni sopraindicate. Il risultato delle analisi o dell'esame tecnico sarà notificato all'operatore ed una copia degli stessi sarà consegnata alla Dogana, insieme al verbale di accertamento redatto dal N.O.C., per l'eventuale instaurazione di controversie amministrative o giurisdizionali. Inoltre il NOC potrà avvalersi di esperti o strutture indicate dalla Commissione Scientifica CITES o ritenuti qualificati dal M.A.T.T.

La richiesta di intervento dei sopra menzionati esperti deve essere indirizzata, via fax, al Servizio CITES Centrale del MIPAF, dal N.O.C. competente, utilizzando il modulo riportato al *Modello (DG.7)*.

4.3 Mezzi tecnici di ausilio per facilitare il riconoscimento merceologico.

Per procedere alla verifica merceologica degli specimen presentati per l'importazione, la esportazione, la riesportazione o il transito, il personale del N.O.C. potrà consultare pubblicazioni scientifiche approvate unicamente dal Servizio CITES Centrale. A tal fine, è stato riportato *all'Allegato (AL.8)* l'elenco di tali pubblicazioni. Nel caso in cui ad uno specimen sia stato apposto un sistema identificativo di marcaggio mediante transponder, il personale del N.O.C. provvederà ad utilizzare il lettore in dotazione, distribuito dal Servizio CITES Centrale.

4.4 Verifica di prodotti finiti composti da parti di specimen.

Come misura semplificativa, può essere omessa l'operazione di verifica merceologica per quei prodotti finiti contenenti parti di specimen, come ad esempio cinturini da orologio, cinture, portafogli, scarpe e borse, *prevedendo delle verifiche merceologiche a campione*. E' facoltà del personale dei N.O.C. procedere o meno a tale verifica merceologica, dopo aver effettuato i prescritti controlli documentali.

5. PROCEDURE FORMALI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI, LE RIESPORTAZIONI E I TRANSITI OVVERO L'INTRODUZIONE SOTTO QUALSIASI REGIME DOGANALE DEGLI SPECIMEN.

Preliminarmente è opportuno segnalare che è considerato dichiarante in dogana:

- a) il proprietario degli esemplari
- b) il rappresentante del proprietario che può essere:
 - I. un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del proprietario, nei limiti della procura ricevuta, munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo. Tale soggetto agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci;
 - II. lo spedizioniere doganale, che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta). E' una persona fisica abilitata alla professione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all'albo degli spedizionieri doganali ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delle Finanze;
 - III. il procuratore dello spedizioniere doganale.

L'iter procedurale inizia con la presentazione al N.O.C. delle autorizzazioni previste dal Regolamento CE 338/97 ai fini della convalida.

L'autorizzazione, così convalidata, dovrà essere allegata al DAU che il proprietario o il suo rappresentante presenteranno successivamente in dogana.

La dichiarazione doganale può avvenire per iscritto o tramite il sistema EDI con l'utilizzazione del formulario DAU - (vedi Modello DG.11). In alcuni casi è ammessa dichiarazione verbale.

Tale documento istituito con il Reg. (CEE) 2913/92, è entrato in vigore dal 01.01.1994 e le sue modalità di utilizzo sono state stabilite dal Reg. 2454/93. Il DAU deve essere obbligatoriamente utilizzato in tutti i casi in cui un prodotto viene vincolato ad uno qualsiasi dei regimi specificati al capo III.

La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità accettate dall'Autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità e deve contenere i dati richiesti per ogni singola casella in relazione al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

All'atto della presentazione della dichiarazione in dogana, la stessa viene acquisita al sistema informatico ed al sistema di selezione dei controlli. Successivamente, il funzionario incaricato riporta i dati del sistema informatico, compreso l'esito della selezione del controllo, sul documento cartaceo. Per le dichiarazioni selezionate per il controllo documentale, il funzionario accerta la conformità dei dati riportati nella dichiarazione con la documentazione commerciale ad essa allegata.

In caso di controllo fisico, l'esame si focalizza oltre che sulla documentazione allegata alla dichiarazione doganale, anche sul tipo, composizione, origine, peso e quantità della merce.

5.1 – INTRODUZIONE DI SPECIMEN NEL TERRITORIO COMUNITARIO

5.1.1 Specimen inclusi negli allegati "A" e "B" (licenza d'importazione)

L'importatore, o chi opera per suo conto (con rappresentanza diretta o indiretta), prima di presentare il D.A.U. *deve richiedere con apposito modello (DG.1) l'intervento del personale del N.O.C.*, al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli *specimen* presentati per l'importazione, e alla vidimazione delle autorizzazioni compresa la compilazione dei dati relativi alla *"q.tà/massa netta"* e al *"numero degli animali deceduti"* di cui alla casella 27 della licenza di importazione.

Per effettuare l'operazione di *verifica merceologica*, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta.

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. redige apposito verbale, utilizzando i moduli riportati al *Modello (DG.2)*, e annota il risultato della visita in uno spazio libero dell'originale e della copia per il titolare della licenza di importazione indicando quanto segue, secondo gli esiti dell'accertamento:

PER CONFORMITÀ' DELLA MERCE PRESENTATA	
Luogo e data	Timbro e firma

nel caso di conformità, 2 copie del verbale redatto dal N.O.C. (*Mod. DG.2*) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, verranno consegnati al richiedente per il completamento delle operazioni doganali;

MERCE PRESENTATA NON CONFORME	
Luogo e data	Timbro e firma

nel caso di non conformità, il N.O.C. consegnerà all'Autorità doganale una copia del verbale (*Mod. DG.2*) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel *successivo par. 7*.

Qualora invece *sia stata omessa*, nei casi citati al precedente *par. 4.4*, la verifica merceologica, il personale del N.O.C., senza redigere alcun verbale, annota il risultato del solo controllo documentale in uno spazio libero dell'originale e della copia per il titolare della licenza di importazione, indicando quanto segue:

VISTO PER LA VALIDITÀ' DOCUMENTALE	
luogo e data	timbro e firma

Il personale del N.O.C., dopo aver preso visione e accertata la validità del permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, appone la seguente annotazione sull'originale del documento e lo consegna al proprietario o al suo rappresentante autorizzato aggiornando nel contempo la P.I.C.:

UTILIZZATO PER L'IMPORTAZIONE	
luogo e data	timbro e firma

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Autorità doganale, completerà la compilazione della casella 27 della licenza d'importazione, riportando i dati relativi al DAU emesso.

L'ufficio doganale deve infine trasmettere l'originale della licenza di importazione, unitamente all'originale del permesso o certificato di (ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza al MAP.

Il funzionario doganale restituisce, infine all'importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia destinata al titolare della licenza di importazione.

5.1.2 - Specimen inclusi negli allegati "C" e "D" (notifica d'importazione)

L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila le caselle da 1 a 13 dell'originale e della copia per l'importatore della notifica di importazione (vedi Modello DG.10) e, la presenta, unitamente alla documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione (obbligatoria nel caso di esemplari inclusi nell'allegato C), al N.O.C. che procederà, quindi, al controllo degli esemplari e della documentazione prodotta, e, dopo tale verifica redigerà apposito verbale di accertamento (vedi Modello DG.2). Dopo l'apposizione dei timbri del caso, l'originale e la copia per l'importatore verranno restituiti al richiedente per le successive operazioni doganali.

L'ufficio doganale deve trasmettere al N.O.C. territorialmente competente, per la relativa acquisizione agli atti, l'originale della notifica timbrata, assieme, se del caso, a quello del certificato di origine o del permesso-certificato di (ri)esportazione rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. Il funzionario doganale restituisce, infine all'importatore o al suo rappresentante abilitato, la copia destinata al titolare della notifica di importazione debitamente timbrata.

Nel caso di non conformità, una copia del verbale compilato dal N.O.C. e i predetti documenti, contenenti le annotazioni indicate al par. 5.1.1 per il caso della licenza di importazione, dovranno essere consegnati all'Autorità doganale per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel successivo par. 7.

5.1.3 - Specimen vivi - Casi particolari di trasferimento

Nel caso in cui, all'atto dell'importazione, sia assente ma in corso di rilascio la licenza d'importazione MAP o vi siano difficoltà d'identificazione degli *specimen*, il trasferimento previsto al 4° capoverso del par. 4.1, deve avvenire solo dopo aver sigillato e piombato opportunamente i colli o le gabbie di custodia degli esemplari, e previo deposito o garanzia, da parte del proprietario, dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione e previo impegno scritto, dello stesso importatore, o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione dell'iter procedurale doganale. In tal caso, il personale del N.O.C., dopo aver sentito il competente Servizio CITES Centrale, dispone il trasferimento degli esemplari.

A tal fine l'Autorità doganale, d'intesa con il N.O.C., dovrà compilare apposito verbale, secondo lo schema riportato al Modello (DG.6), provvedendo poi a consegnarne una copia all'importatore e a trasmettere il medesimo, via fax, al Servizio CITES Centrale.

5.1.4 - Monitoraggio della mortalità durante il trasporto di animali vivi.

Ai sensi del Regolamento CE 338/97 e s. m., qualsiasi esemplare vivo incluso nella CITES che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto per le operazioni di transito o trasbordo, deve essere preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento. Inoltre, nel caso di animali, occorre conformarsi alla legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto (*norme I.A.T.A.*).

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionate secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente (vedi successivo par. 7).

In particolare ai sensi del D.M. Ambiente del 18 febbraio 1994, il monitoraggio della mortalità, durante il trasporto internazionale, di animali vivi di specie incluse negli allegati A e B del Reg. (CE) n° 338/97 e s. m., presentati per l'importazione, è effettuato dai N.O.C. in collaborazione con i P.I.F, in opportune strutture atte al controllo delle spedizioni di esemplari vivi inclusi nella CITES. Questi acquisiscono e registrano i dati di monitoraggio di cui al modulo

riportato in allegato (vedi Modello DG.5) al presente manuale, che debitamente compilato è inviato in copia al Servizio CITES Centrale.

Il monitoraggio è ottenuto attraverso ispezione delle spedizioni in importazione, di esemplari di animali vivi presso gli uffici doganali abilitati alle operazioni CITES

Il N.O.C. compilerà, seguendo la procedura descritta nel par. 5.1.1, la casella 27 della licenza di importazione, indicando, nei riquadri appositi, rispettivamente il numero totale di animali effettivamente importati (animali vivi e morti) e il numero degli esemplari, se vi sono, deceduti durante il trasporto, aggiornando, gli stessi anche con la P.I.C..

5.2- Esportazione, riesportazione

L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, prima di presentare il DAU, deve richiedere con apposito modello (vedi Modello DG.1) l'intervento del personale del N.O.C., al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per l'esportazione o la riesportazione e alla vidimazione delle autorizzazioni, compresa la compilazione dei dati relativi alla "q.tà/massa netta" di cui alla casella 27.

Per effettuare l'operazione di *verifica merceologica*, il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta.

A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. redige apposito verbale, utilizzando i moduli riportati ai Modelli (DG.2), e annota il risultato della visita in uno spazio libero dell'originale e della copia n°2 e n°3 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione indicando quanto segue, secondo gli esiti dell'accertamento:

PER CONFORMITÀ' DELLA MERCE PRESENTATA	
Luogo e data	Timbro e firma
	<i>nel caso di conformità, 2 copie del verbale redatto dal N.O.C. (Mod. DG.2) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, verranno consegnati al richiedente per il completamento delle operazioni doganali;</i>
MERCE PRESENTATA NON CONFORME	
Luogo e data	Timbro e firma
	<i>nel caso di non conformità, il N.O.C. consegnerà all'Autorità doganale una copia del verbale (Mod. DG.2) e i predetti documenti, contenenti le annotazioni sopraindicate, per la verbalizzazione amministrativa/penale secondo le procedure indicate nel successivo par. 7.</i>

Qualora invece sia stata omessa, nei casi citati al precedente par. 4.4, la verifica merceologica, il personale del N.O.C., senza redigere alcun verbale, annota il risultato del solo controllo documentale nello spazio bianco sottostante la casella 6 dell'originale e delle copie n. 2 e n. 3 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, indicando quanto segue:

VISTO PER LA VALIDITÀ' DOCUMENTALE	
luogo e data	timbro e firma

Successivamente all'atto dello scarico della relativa autorizzazione, l'Autorità doganale completerà la compilazione della casella 27 della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, riportando i dati relativi al DAU emesso. L'ufficio doganale deve trasmettere la copia n° 3 della licenza al MAP o la copia n° 3 del certificato di riesportazione al N.O.C., che la invierà all'ufficio C.F.S. che ha rilasciato il certificato.

Il funzionario doganale restituisce, infine, all'esportatore o al suo rappresentante abilitato, l'originale e la copia destinata al titolare (copia n° 2) della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione.

5.3 Transito

Il transito e il trasbordo sul territorio di uno Stato, inteso esclusivamente ai fini della normativa CITES e non doganale (cfr. regime del transito comunitario/comune di cui al Capo III), ai sensi dell'articolo VII par. 1 del testo della Convenzione, non sono soggetti alla regolamentazione CITES. Con norma, di cui alla L. 150/92 e s.m. che recepisce l'art.16 del Reg. (CE) 338/97, *l'Italia ha invece sottoposto i transiti e i trasbordi sul proprio territorio allo stesso regime delle importazioni, esportazioni e riesportazioni.*

Ciò vuol dire che sugli specimen in transito (o trasbordo) vengono effettuati gli stessi controlli merceologici e documentali ai quali sono assoggettati gli specimen importati o (ri)esportati in Italia.

Verrà, quindi richiesto, con apposito modello (*vedi Modello, DG.1*) l'intervento del personale del NOC, al fine di procedere al riconoscimento merceologico degli specimen presentati per il transito.

Per effettuare l'operazione di verifica merceologica, il personale del NOC deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta, rilasciata da competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione, prevista dalla CITES, e che corrisponde agli esemplari che questa accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare,

A seguito di tale verifica, il personale del NOC compila apposito verbale (*vedi Modello (DG.2)*), che viene consegnato al funzionario doganale.

Se gli specimen sono conformi a quanto dichiarato nella documentazione di scorta, il funzionario doganale può consentire il transito degli stessi specimen.

Nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione, vengono applicate le sanzioni previste (*vedi par 7*).

5.4 CASI PARTICOLARI

5.4.1 Introduzione in magazzino posto sotto controllo doganale (Deposito):

Il deposito doganale è un regime economico sospensivo che consente di detenere merce non comunitaria all'interno dell'UE, senza pagamento di dazi, anche in deroga alle misure di politica commerciale.

I depositi doganali sono pubblici (gestiti in forma di pubblico esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia delle merci detenute "allo stato estero") e/o privati (dove il depositario custodisce merci "allo stato estero", proprie o di proprietà di un altro privato).

I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:

- I. *TIPO A* - la merce è custodita sotto la responsabilità del depositario;
- II. *TIPO B* - la merce è custodita sotto la responsabilità di ciascun depositante;
- III. *TIPO F* - depositi gestiti dall'Autorità doganale.

Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:

- IV. *TIPO D* - se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
- V. *TIPO E* - se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
- VI. *TIPO C* - se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).

Prima di espletare le formalità doganali, deve essere richiesto l'intervento del personale del N.O.C. (vedi Modello DG.1) al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti o autorizzazioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per effettuare l'operazione di verifica merceologica il personale del N.O.C. deve disporre di tutta la documentazione originale di scorta, che deve necessariamente comprendere il permesso di esportazione o il certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza. A seguito di tale verifica, il personale del N.O.C. compila apposito verbale (vedi Modello DG.2), che viene consegnato al funzionario doganale.

Se gli *specimen* sono conformi a quanto dichiarato nella documentazione di scorta, il funzionario doganale può consentire l'introduzione in magazzino degli *specimen* medesimi.

In ogni caso, non è consentita la permanenza nei magazzini degli *specimen* oltre la data di scadenza del predetto permesso di esportazione o del certificato di riesportazione CITES. All'atto della presentazione degli *specimen* per l'importazione, dovranno essere assicurate le normali procedure indicate per consentire le importazioni indicate al precedente par. 5.1.

In caso di introduzione in deposito fiscale ai fini IVA, comportante, quindi, l'immissione in libera pratica, dovrà sicuramente essere presentata licenza d'importazione MAP.

In tutti i casi precedentemente elencati, qualora venissero accertate infrazioni si procede così come previsto nel successivo paragrafo 7.

5.4.2 - Ingresso ed uscita nel/dal territorio comunitario di specimen scortati da carnet ATA

Il Carnet ATA (Temporary Admission) (vedi Modello DG.12) è un documento che realizza le stesse finalità dell'ammissione temporanea; con modalità diverse consente, pertanto, a merci terze o comunitarie di essere introdotte o fatte uscire temporaneamente dal territorio doganale comunitario per fiere, esposizioni ed altro, per poi essere fatte uscire di nuovo o reintrodotte "tal quali".

Esso è valido solo per i Paesi aderenti alla Convenzione ATA (vedi Allegato AL. 9) e per i Paesi che sono Parti contraenti della Convenzione di Istanbul.

Il Carnet ATA è composto da un libretto a matrice e figlia a stacco. Sulla copertina anteriore sono riportati il numero del carnet, l'Ente garante che lo ha rilasciato, gli estremi di identificazione del titolare, la validità dello stesso; oltre la copertina esso è composto da un numero variabile di fogli detti "volets" che riportano gli elementi essenziali del carnet stesso e soprattutto la descrizione; alla estremità inferiore dei volets vengono riportati dei tagliandi detti "souches".

Il carnet è coperto da una garanzia, il cui importo è indicato sul documento stesso.

Il Garante è il Bureau International d'Information des Chambres de Commerce rappresentato in Italia dall'Unione italiana delle Camere di Commercio. E' questo l'ente che rilascia il documento e che garantisce la merce ivi descritta; l'operatore interessato dovrà, pertanto, recarsi presso tale Ufficio per farsi rilasciare il carnet, previa prestazione di una cauzione.

Il carnet viene "acceso" presso l'Ufficio doganale di partenza. L'Ufficio doganale, al quale verranno presentati il carnet e la merce, controllerà la regolarità formale della documentazione e sostanziale della merce e verificherà l'esistenza delle condizioni previste dalla Convenzione per consentire il vincolo della merce a tale regime.

L'Ufficio di partenza prende in carico il carnet nelle proprie scritture, ne fissa il termine per l'esecuzione e stabilisce l'itinerario.

Il carnet ha validità di un anno dalla data del suo rilascio.

Le categorie di merci per le quali possono essere rilasciati i Carnets A.T.A. sono quelle di cui all'allegato B (a disposizione presso l'Ufficio Estero), Reg. (CEE) 2454/93, art. 797.

Nel caso di transito nel territorio doganale comunitario le formalità verranno espletate all'entrata e all'uscita del territorio stesso. Si intende per utilizzo del carnet ai fini del "transito" il trasporto delle merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro situato nello stesso territorio; nel caso dell'attraversamento di un Paese terzo, le relative formalità vengono espletate presso le Dogane di uscita ed entrata nella Comunità.

Trasformazione in esportazione definitiva: qualora la merce venga venduta all'estero dovrà essere presentata alla Dogana che ha compilato il "volet" per l'esportazione temporanea una dichiarazione di esportazione e dovrà essere fatto invalidare il volet di reimportazione.

Ai sensi della CITES, ogni movimentazione di *specimen* necessita della prescritta documentazione, quindi licenze/certificati di (ri)esportazione e licenze di importazione, non prevedendosi eccezioni per le spedizioni che invece rientrano in una procedura particolare dal punto di vista doganale, come ad esempio spedizioni scortate da carnet ATA e TIR.

5.4.2.1 - Esportazione o riesportazione temporanea

Lo *specimen* nei suoi spostamenti extracomunitari, è accompagnato dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, che riporterà nelle annotazioni particolari il testo: "Specimen (ri)esportato temporaneamente con Carnet Ata nr...". Lo *specimen* (ri)esportato temporaneamente e rientrato in Italia, non produce contabilizzazione di quantità importata o riesportata, e pertanto non dovrà essere scaricato nella P.I.C.

I Nuclei provvederanno ad effettuare le previste operazioni di controllo documentale e merceologico.

Nel momento in cui che la ditta chieda la chiusura del Carnet, la dogana ne darà comunicazione al N.O.C., che provvederà ad effettuare le necessarie operazioni di controllo, e qualora verifichi il mancato rientro di parte o tutti gli *specimen* riesportati con Carnet Ata, provvederà ad informare il Servizio CITES Centrale, che effettuerà il relativo scarico nella P.I.C..

5.4.2.2 - Importazione temporanea

In considerazione della natura semplificata della procedura del Carnet Ata, fermo restando l'accertamento quantitativo e qualitativo degli *specimen*, i N.O.C. autorizzeranno le operazioni di importazione mediante apposizione di un visto di conformità degli *specimen* sul certificato di (ri)esportazione del paese di provenienza. In alternativa, e obbligatoriamente nel caso la Ditta intendesse cedere parte degli *specimen* sul territorio comunitario, la Ditta interessata dovrà richiedere una licenza di importazione e contestualmente un certificato di riesportazione per gli *specimen* che dovranno essere rispediti nel paese di provenienza.

5.4.2.3 - Merci destinate agli USA e Giappone

Nel caso di *specimen* diretti negli USA ed in Giappone, applicando questi due Paesi in modo rigoroso le disposizioni della Convenzione senza prevedere eccezioni, anche per *specimen* a seguito di CARNET-ATA dovrà essere verificata la presenza della documentazione completa.

Quando gli *specimen* rientrano in Italia, la Ditta dovrà presentare al N.O.C. il certificato di riesportazione rilasciato dal paese di provenienza, unitamente alla copia destinata al titolare del certificato di riesportazione utilizzato per l'espletamento delle formalità doganali di uscita dall'Italia.

Successivamente il N.O.C., effettuati i controlli di rito e annullato lo scarico del certificato di riesportazione effettuato all'atto dell'uscita, apporrà sul predetto certificato estero di riesportazione i timbri di conformità di cui al *par. 5.2*.

Il certificato, così vistato, sarà riconsegnato alla ditta per l'espletamento delle successive formalità doganali.

5.4.2.4 - Merci provenienti dagli USA e Giappone

Per l'ingresso nella Comunità di merci scortate da CARNET-ATA, provenienti dagli USA o dal Giappone la Ditta dovrà presentare al competente ufficio NOC, la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione rilasciato dal paese di provenienza (Usa/Giappone). Il controllo della merce e dei documenti avverrà presso lo Stato membro di primo ingresso nella Comunità. Se il primo ingresso nella Comunità avviene attraverso il territorio nazionale, il

N.O.C. effettuerà i controlli di rito sulla licenza di importazione e sulla licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, e provvederà ad effettuare le previste operazioni di controllo qualitativo e quantitativo degli specimen, apporrà sulla predetta documentazione i timbri di conformità e seguirà le procedure previste dal presente Manuale Operativo. Se la prima introduzione nella Comunità avviene attraverso il territorio di un altro Stato membro i controlli di rito hanno luogo presso la dogana dello Stato di prima importazione che effettuerà i controlli sulla merce e sulla documentazione CITES di scorta.

Nel territorio comunitario, il CARNET-ATA nei suoi spostamenti è accompagnato dalla licenza di esportazione o dal certificato di riesportazione.

Per uscire dalla Comunità, la Ditta, dovrà richiedere, all'atto dell'uscita della merce scortata da CARNET-ATA, un certificato di riesportazione per il rientro degli specimen nel paese di provenienza (Usa/Giappone).

Il controllo qualitativo e quantitativo degli specimen, nonché il controllo dei documenti avviene presso la dogana di uscita della Comunità. Se è una dogana italiana abilitata CITES, il N.O.C. effettuerà i controlli di rito rispetto al certificato di riesportazione già vistato all'ingresso della comunità e procederà con le previste operazioni di controllo. Se l'uscita della merce dalla Comunità avviene attraverso la dogana di un altro Stato membro, i controlli di rito hanno luogo presso quest'ultima, cioè la dogana dello Stato di uscita (riesportazione) che effettuerà i controlli sulla merce e sulla documentazione CITES di scorta.

5.4.3- Il carnet T.I.R. (Transports Internationaux Routiers)

Il Carnet TIR (*vedi Modello DG.13*) è un documento doganale internazionale che semplifica le procedure all'attraversamento delle frontiere concepito per agevolare il trasporto di merci "senza rottura di carico". Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o

contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi applicabili all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, in casi straordinari ed, in particolare, in caso di sospetta irregolarità, le autorità doganali e i N.O.C. possono procedere alla visita delle merci presso detti uffici intermedi secondo le consuete procedure di verifica documentale e controllo merceologico. Per gli stessi motivi, i N.O.C. possono chiedere all'Autorità doganale di procedere a controlli documentali e merceologici di rito.

Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso Paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR. (*vedi elenco Allegato AL.10*) e attraverso le dogane abilitate TIR (*vedi elenco Allegato AL.11*)

5.4.4- Procedure doganali semplificate

Al fine di semplificare le formalità doganali, senza tuttavia pregiudicare la regolarità delle operazioni, alcuni operatori, autorizzati ai sensi dell'articolo 76 CDC, possono effettuare le operazioni di importazione nel territorio doganale delle merci scortate da documento di trasporto internazionale, omettendo adempimenti e formalità di confine, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art.127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43, e che sia stata

prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili.

L'operatore autorizzato ad effettuare operazioni secondo le procedure semplificate, comunicherà, con un anticipo di almeno due ore, all'ufficio doganale di importazione, l'arrivo della spedizione. L'ufficio doganale interessato potrà, qualora lo ritenga necessario, effettuare controlli fisici sulle operazioni stesse. Successivamente, entro un mese da tale data, l'operatore stesso presenterà dichiarazione doganale sulle quale l'ufficio doganale potrà effettuare controlli documentali.

Si precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 548/92, dalle circolari del Dipartimento delle dogane n. 153 e 26/D, rispettivamente del 7.5.1993 e del 18.2.2000, le operazioni afferenti merci che necessitano di autorizzazione MAP-CITES, sono escluse dal regime semplificato di cui al presente paragrafo.

5.5 - Specimen destinati ai negozi esenti da dazio (duty free shop)

I duty free shop sono negozi speciali, previsti dall'articolo 128 del DPR n.43/73, che pongono in vendita prodotti, allo stato estero, esenti da tributi, destinati a viaggiatori diretti verso Paesi terzi.

La fine del regime provvisorio previsto dagli artt.16, comma 3, e 52 del D.L. 331/93, conv. nella L. 427/93, ha comportato, anche in attuazione alla Convenzione di Schengen, la diversificazione dei regimi fiscali applicabili ai predetti negozi creando, di fatto, due diverse situazioni operative secondo l'area in cui gli stessi sono ubicati.

Nell'area "Schengen", riservata a viaggiatori diretti a Paesi Comunitari aderenti alla Convenzione, la fine del regime provvisorio sopra richiamato ha modificato sostanzialmente la natura di tali punti vendita, che ora devono essere gestiti come normali esercizi commerciali e devono movimentare merce ad imposta assolta.

Nell'area "extra Schengen", destinata a viaggiatori diretti verso Paesi terzi, in cui transitano anche quelli diretti ai Paesi Comunitari non aderenti alla Convenzione di Schengen, l'acquisto di prodotti, da parte di questi ultimi, non dà luogo ad alcuna esenzione fiscale, con conseguente obbligo di assolvimento dei tributi dovuti.

In applicazione delle disposizioni del Reg.(CE) 338/97 e s.m. di attuazione nella Comunità Europea della CITES, per quanto riguarda le modalità di introduzione, nei duty free shops operanti nella c.d. "area extra Schengen", di specimen inclusi nell'Allegato B del citato regolamento, si precisa che :

- ◆ l'introduzione di specimen comunitari deve avvenire sulla base di bolletta doganale EX1 intestata al fornitore nazionale. Per la vendita ai viaggiatori destinati verso paesi terzi di detta merce, è previsto un certificato CITES di (ri)esportazione ad uso turistico, che rilasciato per singolo specimen scorterà l'intera quantità indicata nella bolletta EX1.
- ◆ l'introduzione di specimen extra comunitari deve avvenire sulla base di bolletta doganale EX1 intestata al gestore. La quantità di specimen, indicata nella bolletta EX1, sarà scortata dal permesso o certificato di (ri)esportazione, in originale, rilasciato dal paese di origine o provenienza.

Per specimen acquistati da tutti i viaggiatori che ricadono nella casistica della movimentazione all'interno della Comunità è richiesto che sia prodotta una prova sufficiente della loro legale acquisizione mediante documentazione che permetta di individuare i riferimenti della legalità dell'importazione dal punto di vista CITES.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO (come gli oggetti in avorio, le borse, le scarpe ecc.),

Giusta deroga prevista dall'art.7, par.3 del Reg. (CE) 338/97 e s.m., per l'importazione e la (ri)esportazione di oggetti personali e domestici, così come definiti al *Capo II - Definizioni* - del presente manuale, si applicano delle procedure diverse da quelle precedentemente descritte al *par. 5*.

Tali procedure, che non si applicano *agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione, vale unicamente per esemplari, compresi i trofei di caccia, che facciano parte:*

- ◆ del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un Paese terzo,
- ◆ dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un Paese terzo all'interno della Comunità in caso di importazione, o dalla Comunità ad un Paese terzo in caso di (ri)esportazione, o che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

La deroga prevista per gli oggetti personali e domestici *non si applica agli esemplari delle specie dell'allegato A* dello stesso regolamento qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un *soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza*. In caso di *esportazione* non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B.

Le procedure relative al controllo dei documenti restano quelle indicate al precedente *paragrafo. 3*.

Le procedure formali per consentire le importazioni e le (ri)esportazioni restano quelle indicate al precedente *paragrafo. 5*.

Ai sensi dell'articolo 27, par. 5, e dell'articolo 28, par. 4, del Reg. (CE) n. 1808/01, per l'introduzione o la reintroduzione nella Comunità e per l'esportazione o la riesportazione delle *seguenti voci* dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione:

- a) caviale delle specie di storione (*Acipenseriformes spp*) fino ad una quantità massima di *250 grammi per persona*;
- b) bastoni della pioggia di *Cactaceae spp* fino ad un massimo di *tre per persona*.

Le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di *specimen* che non siano oggetto di uso personale e domestico, anche se destinati agli usi personali o domestici, sono regolamentate, tranne nei casi sopra indicati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg.(CE)338/97 e s.m. restando valide pertanto le procedure formali indicate al precedente *par. 5* per consentire le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni e i transiti dei medesimi.

6.1 Importazione

Residenti nella Comunità Europea: le importazioni degli oggetti di uso personale appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 e s.m. sono consentite previa presentazione della prescritta documentazione CITES rilasciata dallo Stato di origine o provenienza.

Per la prima introduzione nella Comunità, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, così come definito al *Capo II* del presente manuale, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, implicanti esemplari delle specie iscritte nell'allegato B

del Reg. (CE) n. 338/97 e s. m., non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione. In questi casi i N.O.C. autorizzeranno l'importazione sulla base dei documenti in possesso del detentore dello specimen, ovvero l'originale del permesso-certificato di (ri)esportazione CITES emesso dal Paese di origine o provenienza.

Per la *reintroduzione* nella Comunità da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se viene presentata la «copia per il titolare», debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia del permesso o certificato CITES del paese di origine o provenienza di cui all'art. 27, par. 3 Reg. (CE) 1808/01, oppure se viene fornita la prova che gli specimen sono stati acquisiti nella Comunità.

Sono in deroga invece le importazioni e reimportazioni di *specimen* di Allegato C e D.

Non residenti: si applica la deroga così come sopra indicato e nessun documento è richiesto.

6.2 Esportazione

Residenti nella Comunità Europea: per gli specimen di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di specimen di Allegato C (nessun documento è richiesto).

Non residenti: per gli specimen di Allegato A o B non è prevista alcuna deroga. Si applicano le disposizioni generali. Sono in deroga invece le esportazioni di specimen di Allegato C.

6.3 Riesportazione

Residenti nella Comunità Europea: per la riesportazione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del reg. (CE) n. 338/97 e s. m., non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o copia di licenza di esportazione extracomunitaria di cui all'art. 27, par. 3 Reg. (CE) 1808/01, oppure se si fornisce la prova che gli specimen sono stati acquistati nella Comunità.

Non residenti: si applicano le deroghe. Nessuna documentazione è richiesta.

Le importazioni e (ri)esportazioni di oggetti di uso personale effettuate senza la prescritta documentazione, tranne nei casi in deroga o deroga parziale, sono punite con sanzione amministrativa e, nel caso dell'importazione, con la confisca degli oggetti, secondo la procedura descritta al paragrafo 7.

Sarà cura dei N.O.C., congiuntamente all'Autorità doganale, ferme restando la discrezionalità e le valutazioni da effettuare caso per caso, data l'assenza di una precisa individuazione normativa, prestare la massima attenzione nell'accettare dichiarazioni di uso personale.

7. ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE E PROCEDURE SANZIONATORIE

Le violazioni alle disposizioni del Reg. (CE) n.338/97 e s.m., del Reg.(CE) n.1808/2001 e s.m. e Reg. (CE) n.349/2003 e s.m. sono punite secondo quanto previsto dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora si configurino anche altre violazioni, quali quelle alla normativa doganale, si applicano anche le sanzioni previste dalle disposizioni contenute nel TULD (D.P.R.n.43/1973).

Poiché è previsto, ai sensi della CITES, che ogni Stato Parte informi il Segretariato Generale CITES di Ginevra (Svizzera), organo internazionale di controllo dell'applicazione della CITES, di qualsiasi violazione alle disposizioni della Convenzione, è necessario che i N.O.C. trasmettano tempestivamente al Servizio CITES Centrale, utilizzando il modulo riportato *al Modello (DG.3), idonee notizie relative al caso accertato*, indicando il tipo di violazione, gli *specimen* interessati, le destinazioni o gli Stati di provenienza degli *specimen* medesimi. Per ovvie ragioni, non dovrà essere indicato alcun nominativo di persone o ditte interessate, direttamente o indirettamente, dal relativo provvedimento giudiziario.

7.1 Accertamento di violazioni penali ai sensi della Legge n. 150/92 e s.m.

A seguito del verbale di accertamento (*Modello DG.2*) redatto dai N.O.C., con esito non conforme, l'Autorità doganale provvederà al sequestro degli *specimen* e a redigere comunicazione di notizia di reato (c.n.r.), ai sensi dell'art.347 C.p.p., di cui il verbale di accertamento redatto costituirà parte integrante, consegnandone contestualmente copia al N.O.C.. Successivamente, qualora *quest'ultimo ne ravvisi la necessità, redigerà apposita annotazione di P.G.* ai sensi dell'art.357 C.p.p.

7.2 Accertamento di violazioni amministrative ai sensi della legge 150/92 e s.m.

A seguito del verbale di accertamento con esito non conforme, l'Autorità doganale provvederà a redigere gli atti previsti dalla normativa (*verbale di contestazione e sequestro, identificazione ed elezione del domicilio del contravventore, etc.*) trasmettendo gli stessi agli Uffici del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, Autorità amministrativa competente ai sensi della Legge n. 689/81, art.17 (*vedi elenco all'Allegato Al.3*).

Per le notificazioni degli atti si rammenta che, oltre alle modalità previste dagli art.137 e segg. del C.p.c., secondo quanto disposto dalla legge 20 novembre 1982, n.890 - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari - ogni comunicazione con le parti deve essere fatta per iscritto con raccomandata a/r o mezzo equipollente, ove non altrimenti disposto dalla normativa (caso dei passeggeri in transito).

Per gli oggetti che si è tentato di introdurre illegalmente è disposta la confisca dal Corpo Forestale dello Stato, secondo la vigente normativa (*vedi paragrafo 8*).

7.3 Rinvenimento in Dogane non abilitate, di specimen tutelati dalla Convenzione di Washington.

Nel caso in cui, durante i controlli ordinari o antifrode, il personale dell'Agenzia delle Dogane rinvenga prodotti soggetti alla Convenzione di Washington non dichiarati nella documentazione di trasporto, dovrà richiedere l'intervento dell'Ufficio del Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato più vicino territorialmente con il quale saranno stati precedentemente definiti tempi e modalità di intervento.

8. DESTINAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DEGLI SPECIMEN PRESENTATI IN DOGANA RISULTATI NON IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE.

L'art. 4 della Legge 150/92 e s.m. dispone sempre, nel caso di violazione dei divieti imposti dalla normativa CITES e dal Reg. (CE) N°. 338/97 e s.m., *la confisca degli specimen*.

Per gli *specimen vivi confiscati*, è previsto il loro rinvio, a spese del detentore, allo Stato esportatore, o l'affidamento, a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la Commissione Scientifica per l'applicazione della CITES.

In tutti gli altri casi, gli *specimen* devono essere acquisiti dal Servizio Centrale CITES che ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici, salva diversa determinazione della Commissione Scientifica CITES.

Possono presentarsi differenti situazioni:

- ◆ a seguito della definizione del procedimento giudiziario o amministrativo, gli *specimen* irregolarmente presentati per l'importazione, la esportazione o la riesportazione *sono confiscati*;
- ◆ in attesa della definizione del procedimento giudiziario o amministrativo, gli *specimen* irregolarmente presentati per l'importazione, la esportazione o la riesportazione sono mantenuti *sotto sequestro*;
- ◆ gli *specimen* sono *caduti in abbandono*.

Mentre nella prima condizione non ci sono dubbi sulla definitiva destinazione degli *specimen* confiscati in quanto applicabile la disposizione dell'art.4 comma 1 della Legge 150/92, nelle restanti circostanze è necessario fare alcune precisazioni, che di seguito si riportano:

- *specimen* sottoposti a sequestro penale: in tal caso, l'Autorità doganale dovrà nominare un custode giudiziario individuabile o nel N.O.C. o in caso di indisponibilità di quest'ultimo, in persona dallo stesso indicata, consegnandogli gli *specimen* sequestrati in attesa di definizione del procedimento. Di tale nomina dovrà essere informata, preventivamente, l'Autorità Giudiziaria.
- *specimen* sottoposti a sequestro amministrativo: l'Autorità doganale affiderà gli *specimen* sequestrati in custodia al N.O.C., riportando contestualmente tale provvedimento di custodia nel verbale di sequestro.

Nell'eventualità di un sequestro di *esemplari vivi* i N.O.C., sentito il Servizio Centrale CITES, potranno consegnare gli *specimen* per la custodia, a titolo gratuito, alla struttura zoologica o botanica più vicina alla sede doganale in grado di ricevere temporaneamente gli esemplari e curarne il loro mantenimento.

specimen caduti in abbandono: a seguito di richiesta dell'Autorità Doganale, il N.O.C. redigerà verbale di non conformità, qualora non l'avesse già fatto nell'ambito delle attività previste al *successivo par. 10*. Successivamente la stessa Autorità doganale provvederà a redigere le verbalizzazioni penali previste dalla normativa vigente. Gli *specimen* sequestrati seguono lo stesso iter di cui al precedente comma sugli *specimen* sottoposti a sequestro penale.

In tutti i casi sopra riportati, la procedura da seguire per l'acquisizione degli *specimen* da parte dei N.O.C., a seguito di consegna da parte dell'Autorità Doganale, prevede la redazione di un apposito verbale di consegna, comprendente l'elenco degli *specimen* medesimi con riferimento dello stato giuridico e dei relativi atti.

Tutto il materiale preso in carico *a seguito di confisca deve essere trasferito* al Magazzino Reperti del Servizio CITES Centrale per la necessaria registrazione e conservazione.

Nel caso di *specimen* sequestrati e consegnati dall'Autorità Doganale in custodia giudiziale ai N.O.C., questi ultimi qualora ravvisino la necessità, e previa autorizzazione della Competente Autorità Giudiziaria o Amministrativa, potranno procedere alla variazione di tale custodia, trasferendo la stessa al responsabile del Magazzino Reperti del Servizio CITES Centrale.

L'apposito verbale di consegna, con allegato il Modello (DG.8), compilato in tutte le sue parti, accompagnerà i reperti oggetto della variazione di custodia.

Sia per gli esemplari vivi che per i morti, loro parti e prodotti derivati, oggetto del provvedimento di confisca e iscritti negli allegati B e C, si applicano le disposizioni dell'art. 4 (par. 2 e 3) del D.L. 275/01.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

9. CANALE VERDE

Dal 1° febbraio 1999, è stato attivato *un sistema di controllo doganale* basato sull'analisi dei rischi ed integrato da elementi di casualità, attuativo di raccomandazioni Comunitarie e internazionali (Convenzione di Kyoto sull'armonizzazione e facilitazione delle procedure doganali), meglio noto come Canale verde.

Tale procedura prevede la gestione totalmente informatizzata dei movimenti doganali in base alla quale vengono apposte in modo automatizzato, al momento della accettazione della dichiarazione doganale, le seguenti sigle identificative del circuito di controllo: NC, per indicare che l'ufficio doganale non procede al controllo documentale né alla visita delle merci (*canale verde*); CD, per indicare che il controllo avviene limitatamente alla dichiarazione presentata e alla relativa documentazione (*canale giallo*); VM, per indicare che, oltre al controllo documentale, l'ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci (*canale rosso*).

Le dichiarazioni con la dicitura NC vengono messe a disposizione degli operatori senza nessun ulteriore adempimento o controllo.

Per tutti gli ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui meccanismi di selezione operati nell'ambito del circuito doganale di controllo si segnalano la nota n.1268/XI/SD del 28.5.1999 e n. 2771/XI/SD del 20.7.1999 dell'Agenzia delle Dogane, nonché le circolari n. 4795 del 20.6.1999 e n.8634 del 4.12.2001

Per quel che concerne le merci tutelate dalla CITES, la procedura corretta prevede la presentazione della richiesta di operazione doganale all'Ufficio appositamente designato dal Direttore dell'ufficio doganale, ove il funzionario doganale prenderà visione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e vidimate dal N.O.C., procedendo allo scarico delle autorizzazioni stesse.

Successivamente, la dichiarazione doganale verrà trattata nell'ambito del circuito doganale di controllo, il cui esito determinerà l'eventuale tipologia di controllo (documentale o fisico o nessuno) cui assoggettare la merce oggetto di dichiarazione.

Il mancato rispetto, da parte del dichiarante, della normativa in vigore e dell'uso legittimo e corretto delle licenze di importazione, esportazione, etc., è sanzionato secondo norma di legge.

Infatti, la presentazione della merce per lo sdoganamento tramite la procedura del "*canale verde*", con le relative indicazioni riportate nel DAU non implicano assunzioni di responsabilità da parte dell'addetto al terminale, se non per quanto attiene l'esatta indicazione delle sigle del circuito selezionato.

E' responsabilità dell'operatore economico utilizzare nel DAU i codici tariffari specifici individuati per le merci CITES. Qualora ciò non avvenga, si procederà secondo norma di legge (vedi par. 7 - 8).

10. CONTROLLI CONGIUNTI DOGANE/N.O.C.

Gli uffici doganali (Direzione Regionali) ed il C.F.S. (N.O.C.) *valuteranno periodicamente*, in apposite riunioni di Servizio, anche a seguito di segnalazioni, la possibilità di organizzare *controlli congiunti* su particolari spedizioni di merce ritenuta a rischio di frode CITES, anche utilizzando la previsione normativa di cui all'Art. 78 del Reg. (CE) 2913/92.

Resta inteso che ogni qualvolta l'autorità doganale abbia dubbi che la merce presentata per le formalità doganali, possa essere inclusa in uno degli allegati del Reg.(CE) n° 338/97 e s. m. *deve avvalersi della collaborazione tecnica del N.O.C.*

È altresì auspicabile la collaborazione in seguito a segnalazioni, di illegale importazione e (ri)esportazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici e data base in uso alle diverse amministrazioni.

Inoltre per specifiche spedizioni di merce i N.O.C. potranno richiedere alle Dogane il controllo radiografico dei grandi contenitori mediante le apparecchiature scanner, ove presenti, utilizzando l'apposito formulario, come da *Modello* (DG.15).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

MODULISTICA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello (DG. 1)



Mod. CW/RNOC

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Al CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES di

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

Lì _____

E p.c. Alla Dogana di _____

di _____

OGGETTO : CITES - Richiesta di intervento.

Il sottoscritto nato a il in qualità di patente Ag. DOGANE n° dichiara di voler procedere alle operazioni doganali di:
immissione in libera pratica e importazione definitiva / deposito doganale / perfezionamento attivo / trasformazione sotto controllo doganale / immissione temporanea / perfezionamento passivo / (ri)esportazione per la merce/spedizione sotto indicata.

Consapevole delle responsabilità, a norma di legge, civili e penali, sulle proprie dichiarazioni, chiede

l'intervento di Codesto Ufficio, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora minacciate di estinzione.

DATI CONCERNENTI LA SPECIE

1. Nome scientifico/comune: _____
2. Descrizione degli specimen: _____
3. Quantità: _____
4. Colli: _____
5. Arrivo degli specimen: _____
6. Spedita da: _____
7. Destinata a: _____
8. Mezzo di trasporto: _____

DOCUMENTI ALLEGATI IN ORIGINALE:

9. Licenza MAP/Certificato M.F. Nr. _____ del _____
10. Permesso di esportazione/Certificato di riesportazione/certificato di origine nr. _____ rilasciato da _____
11. Fattura _____
12. Lta _____
13. _____
14. _____

Firma e nome del dichiarante /rappresentante _____

A cura del C.F.S. _____

Richiesta intervento	nr. _____	/RNOC/	/
	numero	anno	Sigla
Persona identificata _____	zoo _____ n° _____	rilasciata da _____	
Il _____			
Verifica effettuata in data _____			
Rilasciato verbale di accertamento CW/VA n° _____		Note:	
Attestazione di non inclusione su documentazione di scorta		Attestazione di conformità su documentazione di scorta	

Modello (DG. 2)

Mod. CWVA



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

Li _____

di _____

Alla Dogana
di _____

n. _____
Ditta/Sig. _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO	nr. _____	/VA/	/
	numero	anno	Sigla

DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE

1	<input type="checkbox"/> Importazione - Stato di Origine _____
	<input type="checkbox"/> Esportazione - Stato di Destinazione _____
	<input type="checkbox"/> Riesportazione - Stato di Destinazione _____
	<input type="checkbox"/> Transito - Stato di provenienza _____
	<input type="checkbox"/> Altro - Specificare _____

2 Esportatore _____

3 Importatore _____

4 Mezzo di trasporto _____

ESITO DELL'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

5 Licenza Certificato MAP/ MIPAF
Nr. _____ del _____ Valido/ non valido/ assente (*)

(**)
6 Permesso di esportazione/Certificato di riesportazione/ (*)
Nr. _____ del _____ Valido/ non valido/ assente (*)

Modello (DG. 3)



Mod. CW/TRNOT

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Nucleo Operativo CITES di _____

li _____

di _____

Alla Direzione Generale delle Risorse
Forestali, Montane ed Idriche – Div II -
Servizio CITES Centrale
Roma

FAX 06/48905507

TRASMISSIONE INFORMAZIONI	/TRNOT/	/
	anno	Sigla

Per necessaria informazione, si comunica che in data _____ con Verbale CW/VA n° _____ è stata accertata la seguente violazione alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie di attuazione in Italia della Convenzione di Washington - CITES, art. ___ comma ____ Legge _____:

SPECIE ANIMALI E VEGETALI INTERESSATE / RELEVATIVE DESCRIZIONI MERCEOLOGICHE

Nome scientifico e/o comune	
Esemplare vivo:	q. tà n° _____
Esemplare morto:	q. tà n° _____ trofeo di caccia esemplare imbalsamato o (specificare)
Parti e derivati (descrizione merceologiche):	

IMPORTAZIONE / (RI)ESPORTAZIONE / DETENZIONE

FINALITÀ :

Al seguito passeggero per finalità personali \ Commerciale \ Personale \
Altro specificare) _____

Tipo di operazione *:	Stato di Origine / provenienza:	Stato di Destinazione:
*es. importazione		
Luogo del controllo:	Dogana: aeroportuale portuale terrestre di:	
	Esercizi comm. Allevamenti Vivai altro (specificare):	
Struttura di custodia doganaria:	Nome:	
	Indirizzo:	
Eventuale documentazione di scorta:		
A tal fine è stata trasmessa da C.F.S. \ DOGANA \ ALTRI (specificare).....		
Comunicazione a (A.A. art171. 689/81 e s.m.):		
Comunicazione notizia di reato a:		

IL RESPONSABILE

Legenda :

* tipo di destinazione doganale: indicare ad es. se trattasi di importazione, esportazione transito o altro.

Modello (DG. 4)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

di _____

_____ Li _____

Al _____ (VEDI ALLEGATO AL3) _____

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO A
CARICO DI (NOME COGNOME) _____ NATO A
_____ IL ____ / ____ / ____ RESIDENZA A _____ E DOMICILIATO IN

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 689/81 si trasmette l'unito verbale di accertamento e sequestro amministrativo e atti relativi di: _____ (Indicare: - specimens, descrizione, quantità, data verbale violazione art., comma, legge) _____

FIRMA

Modello (DG. 5)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

NUCLEO OPERATIVO CITES
di _____

MONITORAGGIO DELLA MORTALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Nome scientifico della specie	All./App. CITES	quantità
Ditta importatrice		
Compagnia aerea e numero di volo		
Compagnia di trasporto marittima e/o terrestre		
Tratta ferroviaria		
Data di spedizione		
Punto doganale di entrata		
Punto doganale di uscita del paese di provenienza		
Eventuale /i punto/i doganale/i di transito		
Paese di origine o di provenienza		
Licenza di importazione, esportazione/Certificato di esportazione/ nr. Valido/ assente		
Licenza MAP/Certificato MIPAF (**)* di importazione Nr. Del valido / assente (*)		

Osservazioni
(qualora non sia possibile rispondere sì o no o in caso di risposta negativa fornire una motivazione)

sì no

I documenti Cites di esportazione o riesportazione e quelli di importazione sono completi?

Gli esemplari spediti corrispondono ai documenti CITES di accompagnamento ed alla dichiarazione IATA dello spedizioniere?

Lo spedizioniere/agente ha preso le disposizioni necessarie, comprese quelle per l'alimentazione, nel caso che più di un trasportatore sia coinvolto?

Il modello e la struttura della/e cassa/e di trasporto corrispondono alla normativa IATA e alle norme guida CITES sul trasporto degli animali vivi?

La/e cassa/e usate per il trasporto è/sono danneggiate?

Il nome, l'indirizzo e numero di telefono del destinatario sono chiaramente indicati su ciascuna cassa di trasporto?

È stata apposta l'etichetta "animali vivi" e quella con doppia freccia che indica la giusta posizione in cui deve essere posizionata la cassa di trasporto?

Modello (DG. 5)

La/e cassa/e usate per il trasporto è/sono danneggiate?

Il nome, l'indirizzo e numero di telefono del destinatario sono chiaramente indicati su ciascuna cassa di trasporto?

È stata apposta l'etichetta "animali vivi" e quella con doppia freccia che indica la giusta posizione in cui deve essere posizionata la cassa di trasporto?

Firma dell'addetto del Corpo Forestale dello Stato

Parte riservata ai servizi veterinari del Posto di Ispezione Frontaliero

Nome scientifico della specie:

si no

La/e cassa/e usate sono di grandezza adeguata per evitare il sovraffollamento degli esemplari spediti?

Tutti gli esemplari contenuti nelle casse sono vivi e non feriti?

Specificare il numero degli esemplari morti e di quelli feriti

morti feriti

Cause apparenti di morte:

Firma del responsabile del Posto di Ispezione Frontaliero

Il presente modulo dovrà essere compilato in tre copie, di cui una trattenuta dal Nucleo Operativo CITES del C.F.S., una trattenuta dal Posto di Ispezione Frontaliero ed una inviata al Servizio CITES Centrale.

Modello (DG. 6)

Mod. CW/TRAF



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

Li _____

(1) AI _____

(2) e p.c. AI _____

Comando Stazione di _____

nr. _____ /CW/TRAF/ _____ /
numero Anno sigla

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI ESEMPLARI VIVENTI PRESSO LE STRUTTURE DI DESTINAZIONE O IN ALTRE STRUTTURE IDONEE.

In data ____/____/____ è stato autorizzato il trasferimento degli esemplari viventi sotto indicati dalla
dogana di.....
a(3).....

DATI CONCERNENTI LA CONDIZIONE

1	SPECIE ANIMALI/VEGETALI INTERESSATE(4):	_____
	NUMERO DEGLI ESEMPLARI:	_____
	DATI IDENTIFICATIVI(5):	_____

2	<input type="checkbox"/> Importazione	<input type="checkbox"/> Esportazione	<input type="checkbox"/> Riesportazione	<input type="checkbox"/> Transito
	Stato di Origine o provenienza: _____ Destinazione: _____			

3	Finalità dell'esportazione: _____
---	-----------------------------------

Il trasferimento, in copie opportunamente sigillati e piombati, è stato consentito in quanto è stato rilasciato deposito o garanzia, da parte della S.V., dell'ammontare di tutti i diritti doganali connessi all'operazione richiesta ed è stato assicurato il buon mantenimento degli esemplari.

Resta inteso che il richiedente non può disporre degli esemplari in alcun modo fino a perfezionamento, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, delle operazioni di importazione e delle formalità doganali.

Il presente verbale verrà trasmesso in copia al Ministero Attività Produttive nel caso in cui gli esemplari siano accompagnati dal solo permesso di (ri)esportazione in originale e non siano scortati da licenza di importazione CITES (già richiesta).

Il Nucleo Operativo CITES
del CFS

timbro e firma

La Dogana

timbro e firma

NOTE:

- (1) Da trasmettere all'importatore degli esemplari.
- (2) Da trasmettere, per conoscenza, al responsabile della struttura di destinazione degli esemplari.
- (3) Indicare generalità esatte e indirizzo completo della struttura di destinazione.
- (4) Indicare il nome scientifico o comune PRESUNTO della specie interessata.
- (5) Indicare qualsiasi dato significativo per l'identificazione degli esemplari, quale il sesso o l'età presumibile, l'eventuale presenza di anelli o marchi identificativi etc.

Modello (DG.7)

Mod. CW/RVT



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

Li _____

di _____

Al Servizio CITES Centrale
Fax 06/48905507

OGGETTO : Richiesta di identificazione esemplari

Al fine di riconoscere ed identificare gli esemplari vegetali/animali oggetto della spedizione/merce, attualmente ferma alla dogana di

l'intervento tecnico della commissione Scientifica CITES.

l'indicazione di una struttura riconosciuta idonea dalla commissione Scientifica CITES per l'identificazione dei campioni prelevati.

DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE

- 1. Nome comune: _____
- 2. Descrizione: _____
- 3. Quantità: _____
- 4. Colli: _____
- 5. Origine: _____
- 6. Provenienza: _____
- 7. Data visita: _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____
- 11. _____
- 12. _____
- 13. _____

Firma

Modello (DG. 8)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

di _____

Li _____

Al Servizio CITES Centrale
- Magazzino reperti - Castelnovo di Porto

Archivio Merci

n. collo: tot. reperti:

Paese di:

Ufficio: DOGANA PAVIA NDC

provenienza: SEC MILANO ALTRI

Accertamento merce NDC Verbale n. del

Accertamento merce DOGANA verbale n. del

Giorno Consegnato:

Sottoschede

n. collo: Specimens Quantità:

n. reperto: Merceologia dal Reperto: F.2:

Riferimento Magazzino: Procedura Giudiziale:

Taglietta cites: Sentenza tribunale di:

Assegnazione Reperto: Note:

totale: parziale: definitiva: temporanea:

n. del

a

Chiedi maschera

Ricerca Libera

Sottomaschere condato

Tutte le sottomaschere

Record commenti

Record filtrati

Tutti i Record

Modello (DG. 9)

COMUNITÀ EUROPEA		LICENZA/CERTIFICATO		N.		
ORIGINALE	1. Esportatore/Riesportatore	<input type="checkbox"/> IMPORT	2. Ultimo giorno di validità:			
	3. Importatore	<input type="checkbox"/> EXPORT	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione			
		<input type="checkbox"/> RE-EXPORT				
		4. Paese di riesportazione				
		5. Paese di importazione				
6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi prelevati dall'ambiente naturale della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente					
8. Descrizioni degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa (in kg)		10. Quantità			
	11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Fonte	14. Scopo		
	15. Paese di origine					
	16. N. licenza			17. Data di rilascio		
	18. Paese di ultima riesportazione					
		19. N. di certificato		20. Data di rilascio		
21. Nome scientifico della specie						
22. Nome comune della specie						
23. Annotazioni particolari						
La presente licenza/il presente certificato è valido soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi, e in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione Internazionale del trasporto aereo (IATA)						
24. La documentazione di (riesportazione) dal paese di (riesportazione): <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità di rilascio <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'autorità di introduzione di frontiera			25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale:			
			Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:			
26. N. della lettera di trasporto aereo:			Luogo e data del rilascio:			
27. Riservato all'ufficio doganale			Firma e timbro ufficiale:			
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata	N. di animali deceduti durante il trasporto	Documento doganale				
		Tipo:				
		Numero:				
		Data:				

Modello (DG. 9)

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALI	1. Titolare/allevatore	CERTIFICATO	N.	
	Valido solo sul territorio della Comunità europea			
	Regolamento (CE) n. 338/97 e (CE) n. 1806/2001 relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio			
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi prelevati dall'ambiente naturale delle specie di cui all'allegato A	3. Autorità emittente		
	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità	
		7. Appendice CITES	8. Allegato CE	9. Fonte
		10. Pasce di origine		
		11. N.	12. Data di rilascio	
	16. Nome scientifico della specie	13. Stato membro di importazione		
	17. Nome comune della specie	14. Numero documento	15. Data di rilascio	
18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:				
1 <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato 2 <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato 3 <input type="checkbox"/> sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente 4 <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 335/87 5 <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 3626/82 6 <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES 7 <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle precedenti caselle 4 e 5 della CITES vi divenissero applicabili 8 <input type="checkbox"/> sono destinati ad essere usati per il commercio, la scienza ad allevamento o riproduzione a ricerca o istruzione o ad altri scopi non dannosi				
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:				
1 <input type="checkbox"/> constatare che l'esemplare da trasportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione 2 <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 3 <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'unità di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato				
20. Annotazioni particolari				
<input type="checkbox"/> Certificato valido unicamente per la specie indicata nella casella 1 [rilasciato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), o dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1806/2001]				
Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data		
		Firma e timbro		

Modello (DG. 10)

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALE	1. Importatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE		
		Regolamento (CE) n. 246/07 (CE) n. 1808/2001 relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
	2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione		
	4. Paese di origine	5. Paese di esportazione o di riesportazione		
	A	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie	12. Allegato CE
D	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie	12. Allegato CE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie	12. Allegato CE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Nome scientifico della specie	10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie	12. Allegato CE	
13. Per gli esemplari riproduttori appartenenti alle specie di cui all'appendice II CITES, include i dati richiesti prescritti dal paese esportatore o riesportatore.		14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera		
Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato				

Modello (DG. 11)

COMUNITÀ EUROPEA

A INIZIO DI SPEDIZIONE ESPORTAZIONE DESTINAZIONE

6	2 Speditore / Esportatore		1 DICHIARAZIONE	
	3 Formulario		4 Dist. di carico	
6	8 Destinataro		5 Attacchi	
	9		6 Fato del colli	
6	18 Dichiarazione / Rappresentazione		7 Numero di riferimento	
	19		9	
6	25 Mezzo di trasporto alla frontiera		10 Paese d'uscita / ufficio di partenza	
	26 Mezzo di trasporto interno		11 Paese di destinazione / esportazione	
6	27 Luogo di carico / scarico		12 Elementi del veicolo	
	28		13 P.A.T.	
6	30 Localizzazione delle merci		14 Paese di origine	
	31		15	
6	32		16	
	33		17	
6	34		18	
	35		19	
6	36		20	
	37		21	
6	38		22	
	39		23	
6	40		24	
	41		25	
6	42		26	
	43		27	
6	44		28	
	45		29	
6	46		30	
	47		31	
6	48		32	
	49		33	
6	50		34	
	51		35	
6	52		36	
	53		37	
6	54		38	
	55		39	
6	56		40	
	57		41	
6	58		42	
	59		43	
6	60		44	
	61		45	
6	62		46	
	63		47	
6	64		48	
	65		49	
6	66		50	
	67		51	
6	68		52	
	69		53	
6	70		54	
	71		55	
6	72		56	
	73		57	
6	74		58	
	75		59	
6	76		60	
	77		61	
6	78		62	
	79		63	
6	80		64	
	81		65	
6	82		66	
	83		67	
6	84		68	
	85		69	
6	86		70	
	87		71	
6	88		72	
	89		73	
6	90		74	
	91		75	
6	92		76	
	93		77	
6	94		78	
	95		79	
6	96		80	
	97		81	
6	98		82	
	99		83	
6	100		84	
	101		85	
6	102		86	
	103		87	
6	104		88	
	105		89	
6	106		90	
	107		91	
6	108		92	
	109		93	
6	110		94	
	111		95	
6	112		96	
	113		97	
6	114		98	
	115		99	
6	116		100	
	117		101	
6	118		102	
	119		103	
6	120		104	
	121		105	
6	122		106	
	123		107	
6	124		108	
	125		109	
6	126		110	
	127		111	
6	128		112	
	129		113	
6	130		114	
	131		115	
6	132		116	
	133		117	
6	134		118	
	135		119	
6	136		120	
	137		121	
6	138		122	
	139		123	
6	140		124	
	141		125	
6	142		126	
	143		127	
6	144		128	
	145		129	
6	146		130	
	147		131	
6	148		132	
	149		133	
6	150		134	
	151		135	
6	152		136	
	153		137	
6	154		138	
	155		139	
6	156		140	
	157		141	
6	158		142	
	159		143	
6	160		144	
	161		145	
6	162		146	
	163		147	
6	164		148	
	165		149	
6	166		150	
	167		151	
6	168		152	
	169		153	
6	170		154	
	171		155	
6	172		156	
	173		157	
6	174		158	
	175		159	
6	176		160	
	177		161	
6	178		162	
	179		163	
6	180		164	
	181		165	
6	182		166	
	183		167	
6	184		168	
	185		169	
6	186		170	
	187		171	
6	188		172	
	189		173	
6	190		174	
	191		175	
6	192		176	
	193		177	
6	194		178	
	195		179	
6	196		180	
	197		181	
6	198		182	
	199		183	
6	200		184	
	201		185	
6	202		186	
	203		187	
6	204		188	
	205		189	
6	206		190	
	207		191	
6	208		192	
	209		193	
6	210		194	
	211		195	
6	212		196	
	213		197	
6	214		198	
	215		199	
6	216		200	
	217		201	
6	218		202	
	219		203	
6	220		204	
	221		205	
6	222		206	
	223		207	
6	224		208	
	225		209	
6	226		210	
	227		211	
6	228		212	
	229		213	
6	230		214	
	231		215	
6	232		216	
	233		217	
6	234		218	
	235		219	
6	236		220	
	237		221	
6	238		222	
	239		223	
6	240		224	
	241		225	
6	242		226	
	243		227	
6	244		228	
	245		229	
6	246		230	
	247		231	
6	248		232	
	249		233	
6	250		234	
	251		235	
6	252		236	
	253		237	
6	254		238	
	255		239	
6	256		240	
	257		241	
6	258		242	
	259		243	
6	260		244	
	261		245	
6	262		246	
	263		247	
6	264		248	
	265		249	
6	266		250	
	267		251	
6	268		252	
	269		253	
6	270		254	
	271		255	
6	272		256	
	273		257	
6	274		258	
	275		259	
6	276		260	
	277		261	
6	278		262	
	279		263	
6	280		264	
	281		265	
6	282		266	
	283		267	
6	284		268	
	285		269	
6	286		270	
	287		271	
6	288		272	
	289		273	
6	290		274	
	291		275	
6	292		276	
	293		277	
6	294		278	
	295		279	
6	296		280	
	297		281	
6	298		282	
	299		283	
6	300		284	
	301		285	
6	302		286	
	303		287	
6	304		288	
	305		289	
6	306		290	
	307		291	
6	308		292	
	309		293	
6	310		294	
	311		295	
6	312		296	
	313		297	
6	314		298	
	315		299	
6	316		300	
	317		301	
6	318		302	
	319		303	
6	320		304	
	321		305	
6	322		306	
	323		307	
6	324		308	
	325		309	
6	326		310	
	327		311	
6	328		312	
	329		313	
6	330		314	
	331		315	
6	332		316	
	333		317	
6	334		318	
	335		319	
6	336		320	
	337		321	
6	338		322	
	339		323	
6	340		324	
	341		325	
6	342		326	
	343		327	
6	344		328	
	345		329	
6	346		330	
	347		331	
6	348		332	
	349		333	
6	350		334	
	351		335	
6	352		336	
	353		337	
6	354		338	
	355		339	
6	356		340	
	357		341	
6	358		342	
	359			

Modello (DG. 12)

SOUCHE D'IMPORTATION N° IMPORTATION COUNTER O/L N°		CARNET A.T.A. N° A.T.A. CARNET N°	
1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) N°(s) <i>The goods described in the General List under item N°(s)</i>			
2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises* <i>Final date for re-exportation/production to the Customs of goods*</i>		3. Enregistré sous le N°/Registered under reference N°*	
4. Autres mentions*/Other remarks*			
5. Bureau de douane <i>Customs Office</i>		6. Lieu <i>Place</i>	
7. Date (année/mois/jour) <i>Date (year/month/day)</i>		Signature et Timbre <i>Signature and Stamp</i>	

I M P O R T A T I O N	A. TITULAIRE ET ADRESSE/Holder and address	RECEVU EN DROIT D'ÉMISSION/For issuing Association use
	B. REPRÉSENTÉ PAR*/Represented by*	g. VOIES D'ÉMISSION N° <i>Importation</i>
	C. UTILISATION PRÉVUE DES MARCHANDISES/ <i>Intended use of goods</i>	a) CARNET A.T.A. N° <i>A.T.A. carnet N°</i>
	FIÈRE E MOSTRE	b) VALABLE JUSQU'AU/Valid until
	D. MOYENS DE TRANSPORT*/Means of transport	RESERVE A LA DOUANE/For customs use only
	E. DETAIL D'EMBALLAGE (nombre, nature, marques) <i>Packaging details (number, kind, marks etc.)</i>	M. DÉCLARATION A L'IMPORTATION/Declaration on importation
F. DÉCLARATION D'IMPORTATION TEMPORAIRE/ <i>Temporary importation declaration</i>	a) Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été importées temporairement./The goods referred to in the above declaration have been temporarily imported.	
Je soussigné, dûment autorisé, déclare: <i>I, duly authorized, declare:</i>	b) Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*/Final date for re-exportation/production to the Customs*	
a) déclarer importer temporairement, dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays d'importation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso de la présente liste générale sous le(s) N°(s) et conformément aux lois et règlements du pays d'importation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso de la présente liste générale sous le(s) N°(s). <i>declare to import temporarily, in the conditions provided for by the laws and regulations of the country of importation, the goods enumerated in the list on the reverse of this General List under item N°(s).</i>	c) Enregistré sous le N°/Registered under reference N°*	
b) déclarer que les marchandises sont destinées à être utilisées à/declare that the said goods are intended for use at	d) Autres mentions*/Other remarks*	
c) s'engager à observer ces lois et règlements et à réexporter les marchandises dans les délais fixés par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays d'importation. <i>undertake to comply with these laws and regulations and to re-export the said goods within the period stipulated by the Customs Office or to regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country of importation.</i>	A/AI Bureau de douane/Customs Office	
d) certifier sincères et complètes les indications portées sur le présent volet./confirm that the information given is true and complete.	Date (année/mois/jour) <i>Date (year/month/day)</i>	
	Lieu <i>Place</i>	
	Signature et Timbre <i>Signature and Stamp</i>	
	Nom <i>Name</i>	
	Signature X	

COPIA TRATTA

Modello (DG. 13)

VOLET N° 1		CARNET TIR	
2. Bureau(s) de départ		3. Nom de l'organisation internationale	
1. _____		ITU Union internationale des Transports Routiers	
Pour usage officiel		4. Titulaire de carnet (nom, adresse, pays)	
		5. Pays de départ	6. Pays de destination
7. Note(s) d'identification du (des) véhicule(s) routier(s)		5. Documents joints au carnet	
MANIFESTE DE MARCHANDISES			
9. a) Contingents de chargement ou déchargement b) Séquences de véhicules routiers		10. Nombre et nature des colis ou objets, désignation des marchandises	11. Scelléments ou marques d'identification apposés (nombre, identification)
12. Total des colis relevant pour le manifeste		17. Bureau de douane de départ	
1. Bureau de départ		Signature de l'agent en douane à date du bureau de douane	
2. Bureau de douane			
3. Bureau de douane			
18. Carbone de copie en charge (Bureau de Douane ou du passage d'écrits)			
<input type="checkbox"/> 19. Scelléments ou marques d'identification reconnus valides			
21. Entrepris par le bureau de douane de			
22. Divers (Bureaux de douane, bureaux de transit)			
23. Signature de l'agent en douane à date du bureau de douane			
SOUCHE N°		PAGE 1 du CARNET TIR	
1. Pris en charge par le bureau de douane de		6. Signature de l'agent en douane à date du bureau de douane	
2. Sous le no			
3. Scelléments ou marques d'identification apposés			
<input type="checkbox"/> 4. Scelléments ou marques d'identification reconnus valides			
5. Divers (Bureaux de douane, bureaux de transit)			

COPIA TRATTA DIGITALE GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modello (DG. 14)



Mod./CW/VA

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

di _____

Li _____

(1) Al _____

(2) c.p.c. Al _____

nr. _____/CW/PREI./
numero Anno sigla

PRELEVAMENTO CAMPIONI MERCE / SPEDIZIONE

L'anno ___addi___del mese di _____ alle ore _____ nel Magazzino di temporanea custodia _____ i sottoscritti Ufficiale e/o Agenti di P.G. (cognomi, nomi, qualifiche o gradi) in servizio presso (ufficio, comando o ente), a seguito di richiesta di intervento ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, **occorrendo una analisi tecnica per il riconoscimento degli esemplari**, in contraddittorio con (proprietario/rappresentante) _____ e/o in presenza dell'Autorità Doganale hanno proceduto al prelevamento di n° _____ campioni che sono stati identificati, contrassegnati e numerati, per la verifica della conformità della merce.

La partita di N° _____ esemplari e kg. _____ proviene da _____, è scortata da cert./lic. (altro documento) n° _____ rilasciato da _____ a _____ in data _____ pervenuta a mezzo _____ e destinata _____ alla ditta _____ di _____

Il risultato di analisi o di esame tecnico sarà notificato all'operatore con verbale di accertamento redatto da questo ufficio con l'eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali. Copia del presente verbale sarà inviata alla dogana di _____, una copia viene consegnata a _____ che ha firmato il presente verbale dopo avergliene fatto lettura.

Per la ditta/proprietario

I verbalizzanti

La Dogana

Timbro e firma

Importazione/ Esportazione/ Riesportazione/ Transito	
Stato di Origine o provenienza/ Destinazione	
DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE	
SPECIE ANIMALI/VEGETALI INTERESSATE:	
NUMERO DEI CAMPIONI:	
DATI IDENTIFICATIVI:	

Modello (DG.15)

Mod. CWCR



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
NUCLEO OPERATIVO CITES

di _____

Li,

Alla Circonscrizione Doganale
di _____

E p.c. All'Ispettorato generale
Divisione II Servizio CITES
Centrale - Roma
Fax 06/48905507

OGGETTO : Richiesta di controllo radiografico

nr.	/CR/	/	
numero	anno	Sigla	

Al fine di verificare se la spedizione/merce, attualmente ferma alla dogana di..... contenga esemplari inclusi nelle Appendici della CITES e negli Allegati del regolamento CE 338/97 e s.m. si richiede il controllo radiografico della stessa mediante apparecchiatura scanner.

DATI CONCERNENTI LA SPEDIZIONE

1. Spedita da: _____
2. Destinata a: _____
3. Mezzo di trasporto cd
identificativo: _____
4. Dichiarata di contenere: _____
5. Data di arrivo: _____
6. Identificativo del contenitore: _____
7. Eventuale documentazione: _____

IL RESPONSABILE

Timbro e Firma

Allegato (AL 1)

**DOGANE ABILITATE ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE
E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DI SPECIMENS INCLUSI NEGLI
ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR.338/97 E SUCCESSIVE
ATTUAZIONI E MODIFICHE**

(Determinazione Direttoriale dell' Agenzia delle Dogane 5987 del 6/5/2002 e s.m.)

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Prov.	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	
				SEDE
Ancona	AN	Dogana principale e sezioni dipendenti	Ancona	Aeroporto Falconara
Bari	BA	Dogana principale e sezioni dipendenti	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Dogana principale e sezioni dipendenti	Bologna	Aeroporto G.Marconi
Pisa	PI	Dogana principale e sezioni dipendenti	Pisa	Aeroporto Galilei Galilei
Genova	GE	Dogana principale e sezioni dipendenti	Genova	Porto di Genova
Genova II (Aeroporto C.Colombo)	GE	Dogana secondaria	Genova	Porto di Genova
Milano	MI	Dogana principale e sezioni dipendenti	Segrate	Aeroporto Milano Linate
Firenze	FI		Firenze	Aeroporto Firenze Amerigo Vespucci
Segrate (Aeroporto Linate)	MI	Dogana principale e sezioni dipendenti	Segrate	Aeroporto Milano Linate
Somma Lombardo (Aeroporto Malpensa)	VA	Dogana principale e sezioni dipendenti	Somma Lombardo	Aeroporto Malpensa
Chiasso	CO	Dogana principale	Ponte Chiasso	Dogana Comm.le di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Dogana secondaria e sezioni dipendenti	Ponte Chiasso	Dogana Comm.le di Ponte Chiasso
Napoli	NA	Dogana principale e sezioni dipendenti	Napoli	Porto di Napoli
Napoli Terra	NA	Dogana principale e sezioni dipendenti	Napoli	Aeroporto Capodichino
Napoli II	NA	Dogana secondaria	Napoli	Aeroporto Capodichino
Salerno	SA	Dogana principale e sezioni dipendenti	Salerno	Porto di Salerno
Palermo	PA	Dogana principale e sezioni dipendenti	Palermo	Porto di Palermo
Termini Imerese	PA	Dogana secondaria	Palermo	Porto di Palermo
Catania	CT	Dogana principale e sezioni dipendenti	Catania	Aeroporto Fontanarossa
Aeroporto Fontanarossa	CT	Dogana secondaria	Catania	Aeroporto Fontanarossa
Roma II (Aeroporto Fiumicino)	RM	Dogana principale e sezioni dipendenti	Fiumicino	Aeroporto Leonardo da Vinci
Ciampino (Aeroporto)	RM	Dogana principale e sezioni dipendenti	Fiumicino	Aeroporto Leonardo da Vinci
Torino	TO	Dogana principale e sezioni dipendenti	Torino	Aeroporto "Città di Torino"

Allegato (AL 1)

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Prov.	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	
				SEDE
Caselle Torinese	TO	Dogana secondaria	Torino	Aeroporto "Città di Torino"
Alessandria	AL	Dogana principale e sezioni dipendenti	Alessandria	Dogana Comm.le Alessandria
Trieste	TS	Dogana principale e sezioni dipendenti	Trieste	Porto di Trieste
Ferneti	TS	Dogana secondaria e sezioni dipendenti	Trieste	Porto di Trieste
Gorizia	GO	Dogana principale e sezioni dipendenti	Trieste	Porto di Trieste
VENEZIA II (Aeroporto Tessera)	VE	Dogana secondaria	Venezia	Aeroporto Marco Polo
Verona	VR	Dogana principale e sezioni dipendenti	Verona	Aeroporto Catullo

DOGANE ABILITATE SOLO PER IL LEGNAME

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Prov.	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	
				SEDE
La Spezia	SP	Dogana principale e sezioni dipendenti	Genova	Coordinamento Provinciale La Spezia
Livorno	LI	Dogana principale	Pisa	Aeroporto Civile Galileo Galilei
Monfalcone	GO	Principale	Trieste	Dogana Comm.le Punto Franco Vecchio
Ortona a Mare	CH	Dogana principale e sezioni dipendenti	S.C.C. Pescara	Pescara
Ravenna San Vitale	RA	Sezione	Bologna	Aeroporto G. Marconi
Ravenna Setramar	RA	Sezione	Bologna	Aeroporto G. Marconi
Savona	GE	Dogana principale e sezioni dipendenti	Genova	Porto di Genova
Venezia Porto Marghera	VE	Sezione	Venezia	Aeroporto Marco Polo

Allegato (AL. 2)

**ELENCO DEI SERVIZI CERTIFICAZIONE CITES PERIFERICI E DEI NUCLEI
OPERATIVI CITES**

SCC	INDIRIZZO	TELEFONO
ALESSANDRIA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. Via dei Guasco, 1 - 15100 (AL)	Tel. 0131/285120 - 285119 Fax 0131/285116
BARI	Presso il Coord. Reg. del C.F.S. Lungomare Nazario Sauro Palazzo Agricoltura - 70100 (BA)	Tel. 080/5586535 Fax 080/5417231
BOLOGNA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. Viale A. Silvani, 6 - 40122 (BO)	Tel. 051/284505 Fax 051/284469-4861 (Coord. Prov.)284610
FIRENZE	Presso il Coord. Reg. del C.F.S. Via Galliano 78/80 - 50144 (FI)	Tel. 055/4389302/7 Fax 055/4389301
FORLÌ	Presso il Coord. Prov. Del C.F.S. Via delle Torri, 6 - 47100 FORLÌ	Tel. 0543/459790 Fax 0543/39393
GENOVA	Presso il Coord. Reg. del C.F.S. Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 GENOVA	Tel. 010/ 566831- 580429(centr) Fax 010/583970
IMPERIA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. Via G. Matteotti, 56 - 18100 IMPERIA	Tel. 0183/292660 - 710609 Fax 0183/293548
MACERATA	Via Crescimbeni, 22 MACERATA	Tel. 0733/231651-/61 Fax 0733/291202
MILANO	Presso il Coord. Reg. del C.F.S. Via Vitruvio, 43 - 20124 MILANO	Tel 02/6709479 /6/7/8- Fax 02/6694418
MODENA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. P.zza G. Matteotti, 13 - 41100 MODENA	Tel. 059/225100-225698 Fax 059/241285
NAPOLI	Presso il Coord. Reg. del C.F.S. Centro Dir.le Isola A6 17° piano - 80133 (NA)	Tel. 081/7967710/11 - 7967714 Fax 081/7967700
PERUGIA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. Centro Dir. Fontivegge V.M. Angeloni - 06124 (PE)	Tel. 075/5005978 Fax 075/5019231 - 5005700(C. Op.)
PESCARA	Presso l'Ufficio Amm. Gestione Ex A.S.F.D. Viale Riviera, 299 - 65123 (PE)	Tel. 085/72303 - 74228 Fax 085/75484
REGGIO CALABRIA	Presso il Coord. Prov. Del C.F.S. Via Bruno Buozzi, 8/A - 89122 (RC)	Tel.0965/814625-814451(dir.) 0965/896571(centr.)Fax 0965/813087
ROMA	Presso la Direzione Generale delle risorse forestali, montane e idriche - Divisione II°. Via G. Carducci 5e - 00187 ROMA	Tel. 0646657222/8 Fax. 0648905507
TORINO	Presso il Coord. Reg. del C.F.S. Corso Galileo Ferraris, 2 - 10121 TORINO	Tel. 011/55457708-712 Fax 011/530275
VERONA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. Via Carlo Ederle, 16 - 37126 VERONA	Tel. 045/8300139 / 253 Fax 045/8388350

Allegato (AL. 2)

VICENZA	Presso il Coord. Prov. del C.F.S. Via Borgo Berga, 31 - 36100 VICENZA	Tel. 0444/323836-325078 Fax 0444/326433
---------	---	--

REGIONI A STATUTO SPECIALE:

SCC	INDIRIZZO	TELEFONO
BOLZANO	Presso la Provincia Autonoma di Bolzano - Ass. delle Foreste Ufficio Caccia e Pesca Via Brennero, 6 - 39100 BOLZANO	Tel. 0471/415178 Fax 0471/415166 Segreteria: 0471/415170
CAGLIARI	Presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda Coordinamento Generale Via S. Simone, 60 - 09131 CAGLIARI	Tel. 070/6066582 Fax 070/6066542
PALERMO	Presso la Reg. Siciliana Ass.to Agricoltura e Foreste - Dip.Reg. delle Foreste Corpo Forestale Via Uditore, 13/A - 90145 (PA)	Tel. 091/6853640 Fax 091/6851569
AOSTA	Presso la Reg. Autonoma Valle D'Aosta Ass.to Agricoltura e Risorse Naturali Direzione del Corpo Forestale Valdostano Loc. Grand Chemin, 23 - 11020 Saint-Christophe AOSTA	Tel. 0165/236618 - 776220 Fax 0165/44362
TRIESTE	Presso il Comando Stazione del C.F.S. Punto Franco Vecchio - 34100 TRIESTE	Tel. 040/3728418 Fax 040/3728418

NOC	INDIRIZZO	TELEFONO
ALESSANDRIA BIS	Via Cavour, 64 - ALESSANDRIA	Tel-Fax. 0131/261407 Tel. 0131/262776
ANCONA BIS	Via Scrima, 26/a - 60127 ANCONA	Tel. 071/2800022 Fax 071/2800022
BARI BIS	Corso De Tullio, 3 Porto di Bari - 70100 BARI	Tel. 080/5249710 Fax 080/5730430
BOLOGNA BIS	Aeroporto "G. Marconi" Via del Triumvirato 84 - 40132 BOLOGNA	Tel. 051/313448 Fax 051/315154
CATANIA	Aereopporto "Fonterossa" Presso Terminal 2 CATANIA	Tel. 0957233068
FIUMICINO	Palazzina M.U. 4 Aereopporto Int. Leonardo Da Vinci - 00050 FIUMICINO (RM)	Tel. 06/65953870 - 65953882 Fax 06/65011081
GENOVA-PORTO	Ex Dogana Ponte Etiopia Genova Porto - II° Piano - 16126 GENOVA	Tel. 010/465111 Fax 010/465111
Sez. staccata LA SPEZIA	Via XXIV Maggio, 3 Cap 19121	Tel./Fax 0187/734412
FIRENZE	Aeroporto Firenze Peretola	Tel. 055/3061441 Fax. 055/3061439
NAPOLI BIS- PORTO	Porto di Napoli - 80100 NAPOLI	Tel-fax. 081/5535108

Allegato (AL. 2)

NAPOLI BIS Sezione staccata Capodichino	Aeroporto di Capodichino Via Ruffo di Calabria, Palazzina Pegaso ex ATI - 80100 (NA)	Tel-fax 0815991607
PALERMO-PORTO	Via Francesco Guardione, 5 - 90139 (PA)	Tel. 091/323835 Fax 091/6116975
PALERMO Sezione staccata Punta Raisi	Aeroporto Internazionale Falcone/Borsellino	Tel. 091/7020221-091591409 Fax 0916525014
PISA BIS	Aerop. Civile - Galileo Galilei - 56121 (PI)	Tel. 050/503170- 504925 Fax 050/504918
PONTE CHIASSO	Dogana commerciale Via Bellinzona, 324 - 22100 (CO)	Tel. 031/532034 Fax 031/532535
SALERNO	Porto di Salerno - Nuovo Ingresso	Tel./Fax 089/225014
SEGRATE	Aeroporto Milano Linate Pal.na Sped.ri - 20090 (MI)	Tel Fax. 02/7561278
SOMMA LOMBARDO	Aeroporto Malpensa c/o Palazzina Spedizionieri Terminal due - Dogana - 21010 (VA)	Tel. 02/58587195 Fax 02/58583389
TORINO CASELLE	Aeroporto "Città di Torino" Palazzina Enti di Stato - 10072 CASELLE TORINESE (TO)	Tel. 011/5678247-011/9963035 Fax 011/5678247
TRIESTE	Punto Franco Vecchio Trieste - 34100 TRIESTE	Tel. Fax 040/3728418
VENEZIA	Aeroporto "Marco Polo" Via G. Galilei s.n.	Tel. 041/5416397 - 2606780 Fax 041/2610406
VERONA BIS	Coord. Prov. del C.F.S. Via C. Ederle, 16 - 37121 VERONA	Diretto 045/8352550 Tel. 045/8300139 - 8300253(Cord. Prov.le) Fax 045/8388350

Allegato (AL. 3)

ELENCO DEGLI UFFICI INDIVIDUATI AI SENSI ART. 17 L. 689/81

(Decreto 25/07/2001 del D.G. della D.G.R.F.M.I. del M.I.PAF.)

REGIONE	SEDE	UFFICIO
Abruzzo	Viale Riviera, 299 65123 Pescara	Ufficio Amministrazione dell'ex A.S.F.D. di Pescara
Basilicata	Via Galatello, 86 85100 Potenza	Coordinamento regionale del C.F.S. di Potenza
Calabria	Via Bruno Buozzi, 8/A 89100 Reggio Calabria	Coordinamento provinciale del C.F.S. di Reggio Calabria
Campania	Centro Direzionale Isola A6 80133 Napoli	Coordinamento regionale del C.F.S. di Napoli
Emilia-Romagna	Viale A. Silvani, 6 40122 Bologna	Coordinamento provinciale del C.F.S. di Bologna
Lazio	Via G. Carducci, 5e 00187 Roma	Ispettorato Generale CFS -Divisione II-Servizio CITES Centrale
Liguria	Viale Brigate Partigiane, 2 16129 Genova	Coordinamento regionale del C.F.S. di Genova
Lombardia	Via Vitruvio, 43 20124 Milano	Coordinamento regionale del C.F.S. di Milano
Marche	Via Crescimbeni, 22 62100 Macerata	Coordinamento provinciale del C.F.S. di Macerata
Molise	Via Zurlo, 3 86100 Campobasso	Coordinamento regionale del C.F.S. di Campobasso
Piemonte	Corso Gallileo Ferraris, 2 10121 Torino	Coordinamento regionale del C.F.S. di Torino
Puglia	Lungomare N.Sauro, 45 70100 Bari	Coordinamento regionale del C.F.S. di Bari
Toscana	Via Galliano 78/80 50144 Firenze	Coordinamento regionale del C.F.S. di Firenze
Umbria	Via M. Angeloni, 06124 Perugia	Coordinamento provinciale del C.F.S. di Perugia
Veneto	Via A. Fusinato, 4235138 Padova	Coordinamento regionale del C.F.S. di Padova

Regioni a statuto speciale		
REGIONE	SEDE	UFFICIO
Friuli-Venezia Giulia	Punto Franco Vecchio – 34100 Trieste	Comando Stazione del C.F.S. di Trieste
Sardegna	Via S. Simone, 60 09122 Cagliari	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda-Direzione Generale
Sicilia	Via Uditore, 13/A 90145 Palermo	Reg. Siciliana-Ass.to Agricoltura e Foreste-Dip. Reg. delle Foreste-Corpo Forestale Reg.le
Trentino Alto-Adige	Via Brennero, 6 39100 Bolzano	Provincia Autonoma di Bolzano-Ass.to delle Foreste-Ufficio Caccia e Pesca
Valle d'Aosta	Loc. Grand Chemin, 23 - 11020 Saint Christophe (AO)	Reg. Autonoma Valle d'Aosta - Ass.to Agricoltura e Risorse Naturali-Direzione del Corpo Forestale Valdostano

Allegato (AL. 4)

LISTA DEGLI STATI PARTE IN ORDINE ALFABETICO

Ordine	Ordine successivo di adesione alla CITES
ISO	Codice ISO di due lettere identificante il paese
Regioni	Regioni di ubicazione
	- 1 = Africa
	- 2 = Asia
	- 3 = America del Sud e Centrale ed area dei Caraibi
	- 4 = Europa
	- 5 = Nord America
	- 6 = Oceania
Data 1	- (R) Ratifica
	- (A) Accesso
	- (Ap) Approvazione
	- (Ac) Accettazione
	- (Ds) Dichiarazione di successione
Data 2	Data di entrata in vigore

Ordine	Stato	ISO	Regioni	Data 1	Data 2
88	Afghanistan	AF	2	30/10/1985 (A)	28/01/1986
163	Albania	AL	4	27/06/2003 (A)	25/09/2003
81	Algeria	DZ	1	23/11/1983 (A)	21/02/1984
141	Antigua and Barbuda	AG	3	08/07/1997 (A)	06/10/1997
64	Argentina	AR	3	08/01/1981 (R)	08/04/1981
28	Australia	AU	6	29/07/1976 (R)	27/10/1976
74	Austria	AT	4	27/01/1982 (A)	27/04/1982
145	Azerbaijan	AZ	4	23/11/1998 (A)	21/02/1999
50	Bahamas	BS	3	20/06/1979 (A)	18/09/1979
73	Bangladesh	BD	2	20/11/1981 (R)	18/02/1982
119	Barbados	BB	3	09/12/1992 (A)	09/03/1993
130	Belarus	BY	4	10/08/1995 (A)	08/11/1995
80	Belgium	BE	4	03/10/1983 (R)	01/01/1984
69	Belize	BZ	3	19/08/1986 (Ds)	21/09/1981
84	Benin	BJ	1	28/02/1984 (A)	28/05/1984
160	Bhutan	BT	2	15/08/2002 (A)	13/11/2002
51	Bolivia	BO	3	06/07/1979 (R)	04/10/1979
40	Botswana	BW	1	14/11/1977 (A)	12/02/1978
16	Brazil	BR	3	06/08/1975 (R)	04/11/1975
106	Brunei Darussalam	BN	2	04/05/1990 (A)	02/08/1990
109	Bulgaria	BG	4	16/01/1991 (A)	16/04/1991
102	Burkina Faso	BF	1	13/10/1989 (A)	11/01/1990
94	Burundi	BI	1	08/08/1988 (A)	06/11/1988
140	Cambodia	KH	2	04/07/1997 (R)	02/10/1997
68	Cameroon	CM	1	05/06/1981 (A)	03/09/1981
10	Canada	CA	5	10/04/1975 (R)	09/07/1975
58	Central African Republic	CF	1	27/08/1980 (A)	25/11/1980
96	Chad	TD	1	02/02/1989 (A)	03/05/1989
8	Chile	CL	3	14/02/1975 (R)	01/07/1975
63	China	CN	2	08/01/1981 (A)	08/04/1981
71	Colombia	CO	3	31/08/1981 (R)	29/11/1981
128	Comoros	KM	1	23/11/1994 (A)	21/02/1995
79	Congo	CG	1	31/01/1983 (A)	01/05/1983
14	Costa Rica	CR	3	30/06/1975 (R)	28/09/1975

Allegato (AL. 4)

127	Côte d'Ivoire	CI	1	21/11/1994 (A)	19/02/1995
151	Croatia	HR	4	14/03/2000 (A)	12/06/2000
105	Cuba	CU	3	20/04/1990 (A)	19/07/1990
6	Cyprus	CY	4	18/10/1974 (R)	01/07/1975
117	Czech Republic	CZ	4	14/04/1993 (Ds)	01/01/1993
26	Democratic Republic of the Congo	CD	1	20/07/1976 (A)	18/10/1976
34	Denmark	DK	4	26/07/1977 (R)	24/10/1977
113	Djibouti	DJ	1	07/02/1992 (A)	07/05/1992
129	Dominica	DM	3	04/08/1995 (A)	02/11/1995
92	Dominican Republic	DO	3	17/12/1986 (A)	17/03/1987
7	Ecuador	EC	3	11/02/1975 (R)	01/07/1975
41	Egypt	EG	1	04/01/1978 (A)	04/04/1978
93	El Salvador	SV	3	30/04/1987 (A)	29/07/1987
114	Equatorial Guinea	GQ	1	10/03/1992 (A)	08/06/1992
125	Eritrea	ER	1	24/10/1994 (A)	22/01/1995
115	Estonia	EE	4	22/07/1992 (A)	20/10/1992
98	Ethiopia	ET	1	05/04/1989 (A)	04/07/1989
143	Fiji	FJ	6	30/09/1997 (A)	29/12/1997
24	Finland	FI	4	10/05/1976 (A)	08/08/1976
43	France	FR	4	11/05/1978 (Ap)	09/08/1978
97	Gabon	GA	1	13/02/1989 (A)	14/05/1989
37	Gambia	GM	1	26/08/1977 (A)	24/11/1977
133	Georgia	GE	4	13/09/1996 (A)	12/12/1996
22	Germany	DE	4	22/03/1976 (R)	20/06/1976
20	Ghana	GH	1	14/11/1975 (R)	12/02/1976
118	Greece	GR	4	08/10/1992 (A)	06/01/1993
146	Grenada	GD	3	30/08/1999 (A)	28/11/1999
53	Guatemala	GT	3	07/11/1979 (R)	05/02/1980
107	Guinea-Bissau	GW	1	16/05/1990 (A)	14/08/1990
72	Guinea	GN	1	21/09/1981 (A)	20/12/1981
33	Guyana	GY	3	27/05/1977 (A)	25/08/1977
86	Honduras	HN	3	15/03/1985 (A)	13/06/1985
87	Hungary	HU	4	29/05/1985 (A)	27/08/1985
148	Iceland	IS	4	03/01/2000 (A)	02/04/2000
25	India	IN	2	20/07/1976 (R)	18/10/1976
48	Indonesia	ID	2	28/12/1978 (A)	28/03/1979
30	Iran (Islamic Republic of)	IR	2	03/08/1976 (R)	01/11/1976
157	Ireland	IE	4	08/01/2002 (R)	08/04/2002
56	Israel	IL	2	18/12/1979 (R)	17/03/1980
52	Italy	IT	4	02/10/1979 (R)	31/12/1979
137	Jamaica	JM	3	23/04/1997 (A)	22/07/1997
57	Japan	JP	2	06/08/1980 (Ac)	04/11/1980
47	Jordan	JO	2	14/12/1978 (A)	14/03/1979
149	Kazakhstan	KZ	2	20/01/2000 (A)	19/04/2000
46	Kenya	KE	1	13/12/1978 (R)	13/03/1979
159	Kuwait	KW	2	12/08/2002 (R)	10/11/2002
135	Latvia	LV	4	11/02/1997 (A)	12/05/1997
164	Lesotho	LS	1	01/10/2003 (R)	30/12/2003
65	Liberia	LR	1	11/03/1981 (A)	09/06/1981
161	Libyan Arab Jamahiriya	LY	1	28/01/2003 (A)	28/04/2003
55	Liechtenstein	LI	4	30/11/1979 (A)	28/02/1980
156	Lithuania	LT	4	10/12/2001 (A)	09/03/2002
82	Luxembourg	LU	4	13/12/1983 (R)	12/03/1984
152	Macedonia (see <i>The former Yugoslav Republic of Macedonia</i>)	MK	4	04/07/2000 (A)	02/10/2000
17	Madagascar	MG	1	20/08/1975 (R)	18/11/1975

Allegato (AL. 4)

175	Malawi	MW	1	05/02/1982 (A)	06/05/1982
123	Mali	ML	1	18/07/1994 (A)	16/10/1994
38	Malaysia	MY	2	20/10/1977 (A)	18/01/1978
99	Malta	MT	4	17/04/1989 (A)	16/07/1989
144	Mauritania	MR	1	13/03/1998 (A)	11/06/1998
11	Mauritius	MU	1	28/04/1975 (R)	27/07/1975
110	Mexico	MX	5	02/07/1991 (A)	30/09/1991
42	Monaco	MC	4	19/04/1978 (A)	18/07/1978
131	Mongolia	MN	2	05/01/1996 (A)	04/04/1996
19	Morocco	MA	1	16/10/1975 (R)	14/01/1976
66	Mozambique	MZ	1	25/03/1981 (A)	23/06/1981
139	Myanmar	MM	2	13/06/1997 (A)	11/09/1997
108	Namibia	NA	1	18/12/1990 (A)	18/03/1991
12	Nepal	NP	2	18/06/1975 (A)	16/09/1975
85	Netherlands	NL	4	19/04/1984 (R)	18/07/1984
100	New Zealand	NZ	6	10/05/1989 (A)	08/08/1989
36	Nicaragua	NI	3	06/08/1977 (A)	04/11/1977
18	Niger	NE	1	08/09/1975 (R)	07/12/1975
2	Nigeria	NG	1	09/05/1974 (R)	01/07/1975
27	Norway	NO	4	27/07/1976 (R)	25/10/1976
23	Pakistan	PK	2	20/04/1976 (A)	19/07/1976
166	Palau	PW	6	16/04/2004 (A)	15/07/2004
44	Panama	PA	3	17/08/1978 (R)	15/11/1978
21	Papua New Guinea	PG	6	12/12/1975 (A)	11/03/1976
31	Paraguay	PY	3	15/11/1976 (R)	13/02/1977
13	Peru	PE	3	27/06/1975 (R)	25/09/1975
70	Philippines	PH	2	18/08/1981 (R)	16/11/1981
103	Poland	PL	4	12/12/1989 (R)	12/03/1990
62	Portugal	PT	4	11/12/1980 (R)	11/03/1981
154	Qatar	QA	2	08/05/2001 (A)	06/08/2001
120	Republic of Korea	KR	2	09/07/1993 (A)	07/10/1993
153	Republic of Moldova	MD	4	29/03/2001 (A)	27/06/2001
124	Romania	RO	4	18/08/1994 (A)	16/11/1994
112	Russian Federation	RU	4	13/01/1992 (C)	01/01/1992
59	Rwanda	RW	1	20/10/1980 (A)	18/01/1981
122	Saint Kitts and Nevis	KN	3	14/02/1994 (A)	15/05/1994
77	Saint Lucia	LC	3	15/12/1982 (A)	15/03/1983
95	Saint Vincent and the Grenadines	VC	3	30/11/1988 (A)	28/02/1989
155	Sao Tome and Principe	ST	1	09/08/2001 (A)	07/11/2001
167	Samoa	WS	6	09/11/2004 (A)	07/02/2005
132	Saudi Arabia	SA	2	12/03/1996 (A)	10/06/1996
158	Serbia and Montenegro	CS	4	27/02/2002 (A)	28/05/2002
35	Senegal	SN	1	05/08/1977 (A)	03/11/1977
32	Seychelles	SC	1	08/02/1977 (A)	09/05/1977
126	Sierra Leone	SL	1	28/10/1994 (A)	26/01/1995
91	Singapore	SG	2	30/11/1986 (A)	28/02/1987
116	Slovakia	SK	4	02/03/1993 (Ds)	01/01/1993
150	Slovenia	SI	4	24/01/2000 (A)	23/04/2000
89	Somalia	SO	1	02/12/1985 (A)	02/03/1986
15	South Africa	ZA	1	15/07/1975 (R)	13/10/1975
90	Spain	ES	4	30/05/1986 (A)	28/08/1986
49	Sri Lanka	LK	2	04/05/1979 (A)	02/08/1979
76	Sudan	SD	1	26/10/1982 (R)	24/01/1983
60	Suriname	SR	3	17/11/1980 (A)	15/02/1981
136	Swaziland	SZ	1	26/02/1997 (A)	27/05/1997
5	Sweden	SE	4	20/08/1974 (R)	01/07/1975
3	Switzerland	CH	4	09/07/1974 (R)	01/07/1975

Allegato (AL. 4)

162	Syrian Arab Republic	SY	2	30/04/2003 (A)	29/07/2003
78	Thailand	TH	2	21/01/1983 (R)	21/04/1983
152	The former Yugoslav Republic of Macedonia	MK	4	04/07/2000 (A)	02/10/2000
45	Togo	TG	1	23/10/1978 (R)	21/01/1979
83	Trinidad and Tobago	TT	3	19/01/1984 (A)	18/04/1984
4	Tunisia	TN	1	10/07/1974 (R)	01/07/1975
134	Turkey	TR	4	23/09/1996 (A)	22/12/1996
111	Uganda	UG	1	18/07/1991 (A)	16/10/1991
147	Ukraine	UA	4	30/12/1999 (A)	29/03/2000
104	United Arab Emirates	AE	2	08/02/1990 (A)	09/05/1990
29	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB	4	02/08/1976 (R)	31/10/1976
54	United Republic of Tanzania	TZ	1	29/11/1979 (R)	27/02/1980
1	United States of America	US	5	14/01/1974 (R)	01/07/1975
9	Uruguay	UY	3	02/04/1975 (R)	01/07/1975
142	Uzbekistan	UZ	2	10/07/1997 (A)	08/10/1997
101	Vanuatu	VU	6	17/07/1989 (A)	15/10/1989
39	Venezuela	VE	3	24/10/1977 (R)	22/01/1978
121	Viet Nam	VN	2	20/01/1994 (A)	20/04/1994
138	Yemen	YE	2	05/05/1997 (A)	03/08/1997
61	Zambia	ZM	1	24/11/1980 (A)	22/02/1981
67	Zimbabwe	ZW	1	19/05/1981 (A)	17/08/1981

LISTA DEGLI STATI NON PARTE

CHE HANNO PROVVEDUTO A DESIGNARE L'AUTORITÀ SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CITES IN CONFORMITÀ CON LA RISOLUZIONE CONF. 9.5 (contrassegnati con *)

R = Regione CITES

- 1 Africa
- 2 Asia
- 3 America centro-meridionale e regione del Caribe
- 4 Europa
- 5 America settentrionale
- 6 Oceania

Stato	R
Andorra	4
Angola (*)	1
Armenia	2
Bahrain (*)	2
Bosnia e Herzegovina	4
Cape Verde	1
Cook Island (*)	6
Democratic People's Republic of Korea (*)	2
Haiti (*)	3
Holy See	4
Iraq	2
Kiribati (*)	6
Kyrgyzstan	2
Lao People's Democratic Republic	2
Lebanon (*)	2
Maldives	2
Marshall Island (*)	6
Micronesia (Federated States of) (*)	6

Allegato (AL. 4)

Nauru	6
Niue	6
Oman (*)	2
San Marino	4
Solomon Islands (*)	6
Tajikistan	2
Timor-Leste	2
Tonga (*)	6
Turkmenistan (*)	2
Turks and Caicos Islands (*)	3
Tuvalu (*)	6

Fonte www.cites.org
Directory CITES

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato (AL. 5)

**LISTA DEGLI STATI CHE ADOTTANO IL BOLLINO DI SICUREZZA SUI
PERMESSI O CERTIFICATI CITES**

I bollini di sicurezza prodotti dal Segretariato Generale CITES in applicazione di una Risoluzione della Conferenza degli Stati Parte (Nuova Delhi, 1981) portano ciascuno un numero di serie preceduto dal codice ISO a due lettere del Paese che emette i permessi (es. Cameroun = CM).

Tali bollini sono apposti sul permesso d'esportazione o sui certificati di riesportazione, opportunamente convalidati con la firma di un funzionario dell'Autorità di Gestione CITES dello Stato (ri)esportatore e con un timbro (possibilmente asciutto) della stessa Autorità.

Lo smarrimento dei bollini di sicurezza, o il possibile abuso di questi dovrà essere segnalato immediatamente al Segretariato Generale CITES.

Ogni permesso d'esportazione o certificato di riesportazione emesso da uno degli Stati indicati nella lista, che non porta nessun bollino di sicurezza, dovrà essere rifiutato o sottoposto a verifica. Nella notifica agli Stati Parte No. 2004/006 vengono riportati gli Stati che il Segretariato ha rifornito con nuovi bollini di sicurezza assieme ad una lista di quegli Stati che continueranno ad usare i vecchi bollini e che mantengono il codice ISO, che non è più presente invece nei nuovi bollini.

Nella notifica No. 2004/051 viene fornita una lista aggiornata di quegli Stati che continueranno ad utilizzare i vecchi bollini di sicurezza.

Si riporta di seguito la lista degli Stati Parte che utilizzano il bollino di sicurezza.

ARGENTINA	BAHAMAS	BENIN
BERMUDA (United Kingdom)	BOTSWANA	BRAZIL
CAMEROON	CHAD	CHILE
COLOMBIA	CONGO	COSTA RICA
CUBA	CZECH REPUBLIC	DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
DENMARK	DOMINICAN REPUBLIC	ECUADOR
EL SALVADOR	GHANA	GUATEMALA
GUINEA BISSAU	INDONESIA	ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
JAPAN	LUXEMBOURG	MADAGASCAR
MALAYSIA	MALTA	MEXICO
MONGOLIA	MOROCCO	NAMIBIA
NEW ZEALAND	NICARAGUA	NORWAY
PANAMA	PARAGUAY	PERU
PHILIPPINES	POLAND	ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION	SLOVAKIA	SOUTH AFRICA
SRI LANKA	SURINAME	SWEDEN
SWITZERLAND	THAILAND	TRINIDAD AND TOBAGO
UNITED ARAB EMIRATES	VIETNAM	ZAMBIA

Fonte: www.cites.org

Allegato (AL. 6)

**CENTRI ABILITATI DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6 DELLA L. 150/92 E SUCC. MOD.**

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	RECAPITO TEL./FAX.
CENTRO TUTELA E RICERCA FAUNA ESOTICA E SELVATICA (CONVENZIONATO)	Via Brento, 9 40037 SASSO MARCONI (BO)	Tel./Fax. 051/847600
" ZOOPROJECT "	Loc. MONTE PULITO 06100 PERUGIA	Tel. 075/5054941 Fax. 075/5054942
PARCO NATURA VIVA "GARDA ZOOLOGICAL PARK"	Loc. Figara, 40 37012 BUSSOLENGO (VR)	Tel. 045/7170113 Fax. 045/6770247
PARCO ZOO " PAESE DEI BIMBI "	Via Castello di Bracaglione, 10 60015 FALCONARA M.ma (AN)	Tel./Fax 071/911312
GIARDINO ZOOLOGICO "CITTA' DI PISTOIA"	Via Pieve a Celle, 160/a 51030 PISTOIA	Tel. 0573/911219 Fax. 0573/571720
PARCO FAUNISTICO "LA TORBIERA"	Via Roma, 46 28010 AGRATE CONTURBIA (NO)	Tel. 0322/832136 Fax. 0322/832525
PARCO FAUNISTICO "LE CORNELLE"	Via Cornelle, 16 24030 VALBREMBO (BG)	Tel. 035/527422-640 Fax. 035/ 528285
PARCO NATURALE "VALLE DEL TICINO" PIEMONTESE	Via Garibaldi, 4 28047 OLEGGIO (NO)	Tel.Fax. 0321/93028-9
PARCO ZOO "PUNTA VERDE"	Via Casabianca 33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD)	Tel. 0431/427091 Fax. 0431/427051
" PARCO DELLA FAUNA EUROPEA DI POPPI"	Viale Roma, 14/16 52015 PRATOVECCHIO (AR)	Tel. 0575/504541-2 Fax. 0575/504174
GIARDINO ZOOLOGICO "CITTA' DELLA DOMENICA"	Loc. MONTE PULITO 06100 PERUGIA	Tel. 075/5054941 Fax. 075/5054942
PARCO ZOO "LA RUPE"	Contrada Fornace 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	Tel/Fax. 085/845192
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	Via Tito Livio, 12 00136 ROMA	Tel. 06/35403331 Fax. 06/35403253
" BIOPARCO "	Viale del Giardino Zoologico ,20 00197 ROMA	Tel. 06/3608211 Fax. 06/3207389
PARCO ZOO " FERRIERA "	Via Ferriera , 743 03042 ATINA (FR)	Tel. 0776/610413 Fax. 0776/610972
WWF OASI "L. GHIRARDI"	43043 BORGO VAL DI TARO (PR)	Tel. 0348/7302379
"PARCO VALCORBA "	Loc. Stroppare 35020 POZZONOVO (PD)	Tel. 049/ 605820 Fax. 049/ 605909

Allegato (AL. 6)

PARCO NATURALE " VALLE DEL TICINO" LOMBARDO	Via Isonzo, 1 20013 PONTEVECCHIO di MAGENTA (MI)	Tel. Fax.	02/97210 02/ 97950607
RISERVA NATURALE " VALLE DELL'ORFENTO"	Ufficio Amm.ne Gestione ex ASFD Viale Riviera, 299 - 65100 PESCARA	Tel. Fax.	085/72303 085/75484
PARCO ZOO " DI SICILIA "	Superstrada Catania Paterno' 95032 BELPASSO (CT)	Tel. Fax.	095/7913333 095/7913334
RISERVA NATURALE " MONTE CORVO"	Uff.Amm.ne Gestione ex ASFD Via Riviera, 299 65100 PESCARA	Tel. Fax.	085/72303 085/75484
WWF OASI " PALO LAZIALE "	WWF ITALIA Via PO, 25/C - 00198 ROMA	Tel.	06/844971
PARCO ZOO " BERNEZZO "	Via Alpi, 9 12010 BERNEZZO (CN)	Tel/Fax.	0171/82305
" NARVALO "	Via Miramare, 63 47838 RICCIONE (RN)	Tel. Fax.	0541/691557 0541/606590
PARCO FAUNISTICO "POGGIO DELL'ABATINO"	Via Capo Farfa, 50 02030 POGGIO SAN LORENZO (RI)	Tel/Fax.	0765/884472
ZOO SAFARI " FASANO "	72015 FASANO (BR)	Tel. Fax.	080/441.44.55 080/442.25.25
" SAFARI PARK "	28050 POMBIA (NO)	Tel. Fax.	0321/956431 0321/956401
" BIN "	Piazza Garibaldi, 1 38066 RIVA DEL GARDA (TN)	Tel. Fax.	0464/556977 0464/552471
" ACQUARIO DI GENOVA "	Loc. Ponte Spinola 16128 GENOVA	Tel. Fax.	010/248.8011 010/256.160
" OASI DI SANT'ALESSIO "	Via Cadorna, 2 27016 SANT'ALESSIO (PV)	Tel. Fax.	0382/94139 0382/953.940
"PARCO FAUNISTICO DEL MONTE AMIATA"	Loc. Podere dei Nobili 58031 ARCIDOSSO (GR)	Tel. Fax.	0564/966867 0564/967720
"GARABELLO DARIO"	Via Nobiei,45 10020 SAN SEBASTIANO PO (TO)	Tel.	011/9191900
"RISERVA NATURALE REGIONALE "LAGO DI PENNE"	C.da Collalto,1 65017 PENNE (PE)	Tel. Fax.	085/8210615 085/8210377

Allegato (AL. 7)

**ELENCO DEI TECNICI, INDICATI DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA CITES,
ESPERTI DEL RICONOSCIMENTO MERCEOLOGICO DEGLI SPECIMEN**

(IN FASE DI PREPARAZIONE)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato (AL. 8)

**ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO CHE POSSONO ESSERE
CONSULTATE PER EFFETTUARE IL RICONOSCIMENTO MERCEOLOGICO
DEGLI SPECIMEN**

1. IDENTIFICATION MANUAL - CITES Secretariat (volumi:7)
(Manuale di identificazione delle specie incluse nella CITES)

Vol. 1 - Mammiferi (da "*Monotremata*" a "*Cetacea*")
Vol. 1a - Mammiferi (da "*Carnivora*" a "*Artiodactyla*")
Vol. 2 - Uccelli (da "*Struthioniformes*" a "*Columbiformes*")
Vol. 2a - Uccelli (da "*Psittaciformes*" a "*Passeriformes*")
Vol. 3 - Rettili, anfibi e pesci
Vol. 4 - Parti e derivati - Ia parte
Vol. 5 - Parti e derivati - IIa parte
2. VITA DEGLI ANIMALI - GRZIMEK (volumi: 14)
(Enciclopedia del regno animale)
3. EXOTICA INTERNATIONAL - GRAF (volumi: 1)
(Enciclopedia fotografica delle piante esotiche)
4. CYCADS OF AFRICA - DOUGLAS GOODE (volumi: 1)
(Pubblicazioni sulle *Cicas* dell'Africa)
5. PARROTS OF THE WORLD - JOSEPH M. FORSHAW (volumi: 1)
(Pubblicazione sui pappagalli del mondo)
6. FARFALLE - PAUL SMART (volumi: 1)
(Enciclopedia illustrata delle farfalle)
7. ORCHIDS - TAKASHI KIJIMA (volumi:1)
(Pubblicazione sulle orchidee)
8. CITES Identification Guide – Birds
Environment CANADA
Manuale di riconoscimento Uccelli (volumi:1)
9. CITES Identification Guide – Crocodilians
Environment CANADA
Manuale di riconoscimento Coccodrilli (volumi:1)
10. CITES Identification Guide – Caviar
Environment CANADA
Manuale di riconoscimento Caviale (volumi:1)
11. CITES Identification Guide – Wood
Environment CANADA
Manuale di riconoscimento Legname (volumi:1)
12. CITES Identification Guide – Hunting Trophies
Environment CANADA
Manuale di riconoscimento Trofei di caccia (volumi:1)

Allegato (AL. 9)

ELENCO DEI PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE A.T.A.**(Admission Tempraire - Temporary Admission)**

<i>Algeria</i>	<i>Australia</i>	<i>Austria</i>
<i>Belgio</i>	<i>Bielo Russia</i>	<i>Bulgaria</i>
<i>Canada</i>	<i>Cina</i>	<i>Cipro</i>
<i>Corea</i>	<i>Costa d'Avorio</i>	<i>Croazia</i>
<i>Cuba</i>	<i>Danimarca</i>	<i>Egitto</i>
<i>Federazione Russa</i>	<i>Finlandia</i>	<i>Francia</i>
<i>Germania</i>	<i>Giappone</i>	<i>Grecia</i>
<i>Hong Kong</i>	<i>India</i>	<i>Iran</i>
<i>Irlanda</i>	<i>Islanda</i>	<i>Isole Faroe</i>
<i>Isole Maurizio</i>	<i>Israele</i>	<i>Italia</i>
<i>Lesotho</i>	<i>Lettonia</i>	<i>Libano</i>
<i>Lituania</i>	<i>Lussemburgo</i>	<i>Macedonia</i>
<i>Malesia</i>	<i>Malta</i>	<i>Marocco</i>
<i>Messico</i>	<i>Niger</i>	<i>Nigeria</i>
<i>Norvegia</i>	<i>Nuova Zelanda</i>	<i>Paesi Bassi</i>
<i>Polonia</i>	<i>Portogallo</i>	<i>Principato d'Andorra</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>Rep. Macedone</i>	<i>Rep. Ceca</i>
<i>Rep. del Sudafrica</i>	<i>Rep. Slovacca</i>	<i>Romania</i>
<i>Senegal</i>	<i>Singapore</i>	<i>Slovenia</i>
<i>Spagna</i>	<i>Sri Lanka</i>	<i>Stati Uniti</i>
<i>Svezia</i>	<i>Svizzera – Liechtenstein</i>	<i>Tailandia</i>
<i>Taiwan Carnet Cpd!</i>	<i>Trinità e Tobago</i>	<i>Tunisia</i>
<i>Turchia</i>	<i>Ungheria</i>	

Fonte: http://www.unesco.org/culture/laws/html_eng/conven.shtml

Allegato (AL. 10)

**PAESI CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE TIR (TRANSPORTS
INTERNATIONAUX ROUTIERS) DEL 1975**

<i>Paesi contraenti</i>	<i>Paesi con i quali possono essere effettuate operazioni di transito TIR (dal 1 dicembre 2001*)</i>
Afghanistan	-
Albania	Albania
Algeria	-
Armenia	Armenia
Austria	Austria
Azerbaijan	Azerbaijan
Belarus	Belarus
Belgium	Belgium
Bosnia and Herzgovina	-
Bulgaria	Bulgaria
Canada	-
Chile	-
Croatia	Croatia
Cyprus	Cyprus
Czech Republic	Czech Republic
Denmark	Denmark
Estonia	Estonia
Finland	Finland
France	France
Georgia	Georgia
Germany	Germany
Greece	Greece
Hungary	Hungary
Indonesia	-
Iran (Islamic Republic of)	Iran (Islamic Republic of)
Ireland	Ireland
Israel	Israel
Italy	Italy
Jordan	Jordan
Kazakstan	Kazakstan
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan
Kuwait	Kuwait
Latvia	Latvia
Lebanon	Lebanon
Lithuania	Lithuania
Luxembourg	Luxembourg
Malta	-
Morocco	Morocco
Netherlands	Netherlands
Norway	Norway
Poland	Poland
Portugal	Portugal
Republic of Korea	-
Republic of Moldova	Republic of Moldova
Romania	Romania
Russian Federation	Russian Federation

Allegato (AL 10)

Slovakia	Slovakia
Slovenia	Slovenia
Spain	Spain
Sweden	Sweden
Switzerland	Switzerland
Syrian Arab Republic	Syrian Arab Republic
Tajikistan	-
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
Tunisia	Tunisia
Turkey	Turkey
Turkmenistan	Turkmenistan
Ukraine	Ukraine
United Kingdom	United Kingdom
United States of America	-
Uruguay	-
Uzbekistan	Uzbekistan
Yugoslavia	Yugoslavia
European Economic Community	

Fonte: <http://www.unece.org> (Ultimo aggiornamento: 04/04/2002)
United Nations Economic Commission for Europe

Allegato (AL. 11)

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ITALIANI ABILITATI AL REGIME TIR

(circolare n° 213/0 del 04/11/99 Ministero delle Finanze)

<i>Uffici doganali italiani abilitati al regime TIR come uffici di partenza e destinazione</i>			
ALBENGA	Via XXV Aprile 17031 Albenga (Savona)	0182-542288	0182-542288
ALESSANDRIA	Via Spalto Gamondio n.3 15100 Alessandria	0131-68115	0131-234197
ANCONA	Via Vanvitelli n.5 60100 Ancona	071-200814	071-2073891
AOSTA CENTRALE	Località Autoporto n.33/a 11020 Pollein (Aosta)	0165-31990 0165-32344	0165-40169
APRILIA	Via Enna n.8 04011 Aprilia (Latina)	06-9282425 06-9258509	06-9257740
ARBATAX (solo Destinazione)	Località Arbatax 08041 Tortoli (Nuoro)	0782-667071	0782-667728
AREZZO	Via G. Ferraris n.258/262 52100 Arezzo	0575-984208	0575-382149
ARONA	Viale Baracca n.2 28041 Arona (Novara)	0322-242594	0322-242594
ASTI	Via Guido Maggiora n.31 14100 Asti	0141-272536	0141-272536
AUGUSTA	Via Darsena n.23 96011 Augusta (Siracusa)	0931-521807	0931-521807
AVANDERO MAGAZZINI GENERALI	Via Candelo n.151 13900 Biella	015- 84811261 015-8481263	015-8481262
BARI	Corso de Tullio n.3 70122 Bari	080-5211733 080-5213753 080-5217919	080-5217904
BARLETTA	Via C. Colombo n.48 70051 Barletta (Bari)	0883-531290	0883-536765
BERGAMO	Via Rovelli n.21 24100 Bergamo	035-233000	035-270490
BIELLA	Via Addis Abeba n.57 13900 Biella	015-401665 015-403313	015-404030
BOLOGNA CENTRALE INTERPORTO	Palazzina Doganale 40010 Interporto (Bologna)	051-6650255 051-6650265	051-6650414
BOLZANO SEZIONE MAGAZZINI GENERALI	Via Macello n.19 39100 Bolzano	0471-978190	0471-978603
BOSCHETTO CENTRO DOGANALE	Via Bartolino da Novara n.6 28100 Novara	0321-691819	
BRENNERO SEZIONE CAMPO DI TRENIS	Autoporto Sadobre 39049 Vipiteno (Bolzano)	0472-721533	0472-764945
BRESCIA	Via Perotti n.9 25100 Brescia	030-2680861	030-2681063
BRINDISI	Viale Regina Margherita n.3 72100 Brindisi	0831-521020 0831-564307	0831-523914
BUSTO ARSIZIO	Via S. S. Malpensa n.57 21052 Busto Arsizio (Varese)	0331-380120	0331-380120
CAGLIARI CENTRALE	Via Riva di Ponente 09100 Cagliari	070-605101	070-663043
CAGLIARI SEZIONE PORTOVESME	Località Portovesme 09010 Portoscuso (Cagliari)	0781-509039	0781-509039
CAMPOBASSO	Contrada Selva Piana 86100 Campobasso	0874-412544	0874-419045
CARPI	Via dei Trasporti n.4 41012 Carpi (Modena)	059-652982	059-653058

Allegato (AL. 11)

CATANIA CENTRALE	Via Dusmet (porto) 95131 Catania	095-531002 095-533864	095-531002 095-533864
CATANZARO LIDO	Piazza Dogana n.27 88063 Catanzaro Lido (Catanzaro)	0961-31146	0961-31146
CATTOLICA	Via Antonini n.6 47023 Cattolica (Rimini)	0541-961179	
CESENA	Via Dismano n.3845 47020 Pieve Sestina di Cesena (Forli)	0547-313017	0547-313017
CHIOGGIA	Isola Saloni 30015 Chioggia (Venezia)	041-400620	041-5500679
CIVITANOVA MARCHE	Via Luigi Einaudi n.226 62012 Civitanova Marche (Macerata)	0733-829593	0733-829593
CIVITAVECCHIA	Calata Laurenti n.15 00053 Civitavecchia	0766-23303 0766-23976	0766-501690
COMO	Via Regina n.2 22100 Como	031-264291 031-264392 031-264001	031-240317
CONCOREZZO	Via S. Rainaldo n.72 20049 Concorezzo (Milano)	039-6049015	039-647294
CREMONA	Via della Conca n.3 26100 Cremona	0372-20788	0372-20788
CROTONE	Via Verdogna n.31 88074 Crotone	0962-21827	0962-21827
CUNEO	Scalo Ferroviario 12100 Cuneo	0171-602152	0171-693669
DOMODOSSOLA	Scalo Domo II 28851 Beura (Verbanio-Cusio-Ossola)	0324-236065	0324-236088
FABRIANO	Via Lamberto Corsi n.3 60044 Fabriano (Ancona)	0732-5691	0732-628633
FANO	Via Nazario Sauro n.260 61032 Fano (Pesaro)	0721-801259	
FERNETTI CENTRALE	Autoporto di Ferneti 34016 Monrupino (Trieste)	040-212789	040-26934
FERRANDINA	Borgo Macchia 75013 Ferrandina (Matera)	0835-757083	0835-757268
FERRARA	Viale Cavour n.73 44100 Ferrara	0532-205832 0532-209498	0532-210507
FIRENZE	Via Valfonda n.25 50123 Firenze	055-272081	055-289420
FOGGIA	Via Piave n.34/i 71100 Foggia	0881-725623	0881-708672
FORLI'	Via Punta di ferro n.2 47100 Forli	0543-798611	0543-798944
FORMIA	Via Amerigo Vespucci n.5 04023 Formia (Latina)	0771-771100	0771-269458
FORTEZZA	Via Stazione n.5 39045 Fortezza (Bolzano)	0472-458018	0472-458726
GAETA PORTO NUOVO	Porto Nuovo 04024 Gaeta (Latina)	0771-712744	0771-712744
GALLIPOLI	Banchina Porto 73014 Gallipoli (Lecce)	0833-266116	0833-266116
GELA	Via Venezia n.369 93012 Gela (Caltanissetta)	0933-934526	0933-934526

Allegato (AL. 11)

GENOVA	Via Rubattino n.1 16126 Genova	010-2462607	010-261150
GENOVA II	Aeroporto Cristoforo Colombo 16154 Sestri Ponente (Genova)	010-6015253	010-6015327
GIULIANOVA	Via Turati n.146 64021 Giulianova (Teramo)	085-8007100	085-8007100
GORIZIA S. ANDREA	Via Trieste n.301 34170 Gorizia	0481-527411 0481-527418	0481-22071
IMPERIA	Calata Sandro Anselmi n.1 18100 Imperia	0183-650047	0183-652367
ISPRA	Via Enrico Fermi 21027 Ispra (Varese)	0332-789705	
LA MADDALENA (solo Destinazione)	Via Battisti 07024 La Maddalena (Sassari)	0789-737248	0789-737248
LA SPEZIA	Viale Italia n.6 19100 La Spezia	0187-770515 0187-770523	0187-21056
LA SPIAGGIA	Viale San Bartolomeo n.340 19100 La Spezia	0187-537390	
LAINATE	Via Donizzetti n.18 20020 Lainate (Milano)	02-93339234	02-9374433
L'AQUILA	Nucleo Industriale di Bazzano 67010 Bazzano (L'Aquila)	0862-441657	0862-441657
LECCE	Viale della Libertà n.93 73100 Lecce	0832-391071 0832-458303	0832-453002
LECCO	Via Gondola n.10 22053 Lecco (Como)	0341-420565	0341-220377
LIVORNO SEZIONE PORTO INDUSTRIALE (solo Partenza)	Via Leonardo Da Vinci n.56 57100 Livorno	0586-836548	0586-836548
LIVORNO SEZIONE CENTRALE (solo Destinazione)	Piazza dell'Arsenale n.10 57100 Livorno	0586-836511	0586-881001
LUGO (solo Partenza)	Via Dogana n.1 48022 Lugo di Romagna (Ravenna)	0545-34457	
LUINO SEZIONE VISNOVA	Via Voldomino n.34 21016 Luino (Varese)	0332-536095	0332-530536
MANFREDONIA	Molo Ponente 71043 Manfredonia (Foggia)	0884-581887 0884-581420	0884-581420
MANTOVA	Via Don Luigi Martini n.10 46100 Mantova	0376-323998	0376-323997
MARGHERA PORTO COMMERCIALE	Via del Commercio 30175 Marghera (Venezia)	041-5334535 041-5334536	041-937152
MARINA DI CARRARA	Via Savonarola n.15 54036 Marina di Carrara (Massa Carrara)	0585-630107	0585-631815
MARSALA	Piazzale Piemonte e Lombardo n.45 91025 Marsala (Trapani)	0923-951103	0923-951103
MAZARA DEL VALLO	Via S. Giovanni n.5 91026 Mazara del Vallo (Trapani)	0923-941441	
MERANO	Via Johann Kravogl n.10 39010 Merano/fraz. Sinigo (Bolzano)	0473-244505	0473-244505
MESSINA	Via I Settembre 98100 Messina	090-774881 090-774882	090-674343

Allegato (AL. 11)

MILANO MAGAZZINI GENERALI ITALFRIGOR	Via Quintiliano n.5 20138 Milano	02-502988	02-5062810
MILANO CENTRALE	Via Valtellina n.1 20159 Milano	02-69501	02-6880089
MILANO FIERA CAMPIONARIA	Via Eginardo 20149 Milano	02-4997201	02-49977201
MILANO MAGAZZINI GENERALI MECOZZI	Via Delfico n.52 20115 Milano	02-312059	02-312059
MILANO MAGAZZINI GENERALI MILANESI	Via Dante n.132 20094 Pioltello Limito (Milano)	02-92362409	02-92362410
MILANO MAGAZZINI GENERALI O.N.T.	Via Triboniano n.103 20156 Milano	02-3027271	02-3027271
MILANO MAGAZZINI GENERALI SO.GE.MAR	Via Magenta n.60 20017 Lucernate di Rho (Milano)	02-9335243	02-9335248
MILANO MAGAZZINI GENERALI VISCONTEI	Corso Torino n.95 27079 Vigevano (Pavia)	0381-329620	0381-329634
MILANO/ROGOREDO MAGAZZINI GENERALI	Via Toffetti n.94 20139 Milano	02-5694668	02-55212301
MILAZZO	Molo Marullo 98057 Milazzo (Messina)	090-9282010	090-9284119
MODENA	Via del Passatore n.61 41011 Campogalliano (Modena)	059-525358	059-851012
MOLFETTA	Banchina Seminario (Porto) 70056 Molfetta (Bari)	080-3971102	080-3971102
MONFALCONE	Via Terme Romane n.5 34074 Monfalcone (Gorizia)	0481-410387 0481-412088	0481-411815
MONOPOLI	Piazza Garibaldi n.19/21 70043 Monopoli (Bari)	080-9303012	080-9303012
MONTALE	Via E. Mattei n.30 51034 Montale (Pistoia)	0573-55474	0573-558074
MONTANO LUCINO	Via A. Manzoni n.19 22070 Montano Lucino (Como)	031-476515	031-470111
NAPOLI I	Via A. De Gasperi n.20 80100 Napoli	081-2527111	081-5528234
NOVARA CENTRALE	Via Fauser n.19/27 28100 Novara	0321-694116 0321-694321 0321-692836	0321-692149
OLBIA	Isola Bianca 07026 Olbia (Sassari)	0789-23431	0789-23431
ORTONA	Piazza Caduti del Mare n.1 66026 Ortona (Chieti)	085-9063310	085-9063310
PADOVA	Corso Stati Uniti n.16 35100 Padova	049-8702626	049-8702683
PALERMO	Via F. Crispi n.143 90133 Palermo	091-588371	091-326173
PAOLA	Via Lungomare n.38 87027 Paola (Cosenza)	0982-611443	0982-611443
PARMA	c/o Interporto CEPIM 43010 Bianconese Fontevivo (Parma)	0521-618431 0521-618047	0521-618596

Allegato (AL. 11)

PASSO DRAVA	Valico Passo Drava 39038 San Candoito (Bolzano)	0474-966728	0474-966725
PAVIA CENTRALE	Via Veneroni n.18 27100 Pavia	0382-461937	0382-574698
PERUGIA	Via Venanzio Gabriotti n.1 06100 Perugia	075-5287040 075-5287155	075-5280757
PESARO	Via Cecchi n.102 61100 Pesaro	0721-25729	0721-25729
PESCARA	Via A. Doria n.10/12 65100 Pescara	085-64152	085-64161
PIACENZA	Via Coppalati n.15/m 29100 Loc. Le Mose di Piacenza	0523-593263 0523-593117	0523-592886
PIOMBINO	Piazzale Premuda - complesso CISP 57025 Piombino (Livorno)	0565-224380	0565-228203
PISA	Via della Darsena n.1/a 56121 Pisa	050-24170	050-48577
POMEZIA - SANTA PALOMBA	Via della Zoologia n.21 00040 Loc. Santa Palomba Pomezia (Roma)	06-9194510	06-9194510
PONTE CHIASSO	Via Bellinzona n.326 22100 Ponte Chiasso (Como)	031-540280 031-541311	031-540211
PONTEBBA	Loc. San Leopoldo 33016 Pontebba (Udine)	0428-90027	0428-90147
PORDENONE	Uffici Finanziari Centro Commerciale n.1 33170 Pordenone	0434-573293	0434-573178
PORTO DI ORISTANO SEZIONE T GRANDE	Località Torregrande 09170 Oristano	0783-359956	0783-359958
PORTO EMPEDOCLE	Via Molo n.5 92014 Porto Empedocle (Agrigento)	0922-636627	0922-636627
PORTO NOGARO	Piazzale Margreth 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine)	0431-65159	0431-621159
PORTO SANTO STEFANO	Via Barellai n.46 58019 Porto Santo Stefano (Grosseto)	0564-812797	0564-812797
PORTOTORRES	Via Azuni n.2 07046 Portotorres (Sassari)	079-509499	079-514809
POZZALLO (solo Partenza)	Via Grimaldi n.2 97016 Pozzallo (Ragusa)	0932-958166	0932-958166
POZZUOLI	Via Anecchino 80078 Arco Felice-Pozzuoli (Napoli)	081-8041139	081-5528234
PRATO	Via S. Nicastro n.6 50047 Prato	0574-591944	0574-584191
PROSECCO	Località Stazione di Prosecco 34017 Sgonico (Trieste)	040-225209	040-251090
RAVENNA CENTRALE	Via D'Alaggio n.1/3 48100 Ravenna	0544-422720	0544-421213
REGGIO CALABRIA	Banchina Margottini - Porto 89100 Reggio Calabria	0965-21403 0965-22507 0965-332309	0965-20395
REGGIO EMILIA	Via della Costituzione n.6 42100 Reggio Emilia	0522-921915 0522-516851	0522-921916
RIMINI	Via destra del Porto 47900 Rimini	0541-23762	0541-23974

Allegato (AL. 11)

RIPOSTO	Via Duca del Mare 95018 Riposto (Catania)	095-932300	095-932300
ROMA I CENTRALE	Viale Scalo San Lorenzo n.10 00185 Roma	06-448871	06-4958327
ROMA I PORTO PLUVIALE	Via del Commercio n.24 00154 Roma	06-5750766	06-5750766
ROMA I SEZIONE FIUMICINO PORTO	Via Torre Clementina n.10 00054 Fiumicino (Roma)	06-6505023	06-65047374
ROVERETO-CIRES TERMINAL	Via del Garda n.95 38068 Rovereto (Trento)	0464-436700	
ROVIGO	Via Torquato Fracon n.17 45100 Rovigo	0425-24548	0425-29671
S. VITALE	Darsena S. Vitale 48100 Ravenna	0544-289821	
SALERNO	Via Molo Manfredi n.44 84100 Salerno	089-2571411	089-225257
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Viale C. Colombo n.99 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	0735-592752 0735-583431	0735-592752
SAN REMO	Corso Nazario Sauro n.10 18038 San Remo (Imperia)	0184-505060	0184-505060
SAVONA	Piazza Rebagliati n.5 17100 Savona	019-821001 019-821007	019-813104
SEDICO	V. Cavaliere Vittorio Veneto n.20 32036 Sedico (Belluno)	0437-83718 0437-83232	0437-852490
SEGRATE	Aeroporto Linate 20090 Segrate (Milano)	02-70200470	02-7388477
SENIGALLIA	Via Perilli n.20 60019 Senigallia (Ancona)	071-60472	
SESTRI LEVANTE	Piazzale S. Antonio n.16 16038 Sestri Levante (Genova)	0185-41588	0185-41588
SIRACUSA	Via Riva della Darsena n.8 96100 Siracusa	0931-65885 0931-65907	0931-60351
SOMMA LOMBARDO	Aeroporto Malpensa 21010 Somma Lombardo (Varese)	02-40099374	02-4009988
TARANTO	Via C. Colombo - Porto Mercantile 74100 Taranto	099-4714646	099-4716535
TARVISIO	Stazione FF.SS. Centrale 33018 Tarvisio (Udine)	0428-40082	0428-40939
TERMOLI	Via del Porto n.17 86039 Termoli (Campobasso)	0875-706458	0875-706458
TERNI	Viale Bramante n.11 05100 Terni	0744-300829	0744-301390
TIRANO	Piazza Stazione n.22 23037 Tirano (Sondrio)	0342-701198	0342-701218
TOFFETTI	Via Toffetti n.108 20139 Milano	02-5693284	02-5693284
TORINO	Interporto - Prima Strada n.3 10043 Orbassano (Torino)	011-3975583	011-3975589
TRAFORI MAGAZZINI GENERALI	Via Padre Baranzato n.1 13100 Vercelli	0161-392727 0161-391073	
TRAPANI	Via A. Staiti n.7 91100 Trapani	0923-21050	0923-22409
TRENTO SEZIONE TERMINAL TRENTO UNO	Località Roncafort n.72 38014 Gardolo (Trento)	0462-993588	0462-993810

Allegato (AL. 11)

TREVISO	Via Commenda n.2 31100 Treviso	0422-543849 0422-549789	0422-412052
TRIESTE MOLO BERSAGLIERI	Stazione Marittima n.1 34124 Trieste	040-6723270	
TRIESTE PORTO INDUSTRIALE	Via Malaspina n.2 34147 Trieste	040-820166	040-820166
TRIESTE PUNTO FRANCO NUOVO	Riva Traiana 34123 Trieste	040-6723280	040-305650
TRIESTE PUNTO FRANCO VECCHIO	Largo Santos n.1 31135 Trieste	040-6723260	040-367191
TRIESTE SAN SABBA	Via Rio Primario n.9 34149 Trieste	040-811397	040-820993
TRIESTE SCALO LEGNAMI	Piazzale Legnami n.1 34145 Trieste	040-820475	
TURBIGO	Via Cottonificio Valle Ticino n.11 20029 Turbigo (Milano)	0331-890042	0331-890042
UDINE	Piazzale Dell'Agricoltura n.16 33100 Udine	0432-602734	0432-520862
VADO LIGURE	Porto Vado 17042 Bergeggi (Savona)	019-2154660	019-2154660
VARESE	Via Dalmazia n.56 21100 Varese	0332-331336	0332-331491
VASTO	Bacino Portuale di Punta Penna 66054 Vasto (Chieti)	0873-310464	0873-310464
VENEZIA CENTRALE	Via Dorsoduro n.10 30123 Venezia	041-5200589 041-5222173	041-5206719
VENEZIA INTERPORTO	Via Eletticità n.21 30175 Marghera (Venezia)	041-2580220 041-2580213	041-927140
VENEZIA MARITTIMA	Località Marittima - Fabbricato 103 30100 Venezia	041-5334690 041-5334626	041-5200938
VENTIMIGLIA	Autoporto Piazzale Bevera 18039 Ventimiglia (Imperia)	0184-355170	0184-355897
VERCELLI MAGAZZINI GENERALI	Corso Pavia n.13/17 - Bivio Sesia 13100 Vercelli	0161-215110	0161-215110
VERONA CENTRALE	Via Sommacampagna n.26/a 37137 Verona	045-954222 045-494524	045-953227
VERONA MAGAZZINI GENERALI	Via Sommacampagna n.26/28 37137 Verona	045-8293418	045-953227
VIAREGGIO	Via Pinciana n.6 55049 Viareggio (Lucca)	0584-962188	0584-944134
VIBO VALENTIA MARINA	Via Amerigo Vespucci 88019 Vibo Valentia Marina (Vibo Valentia)	0963-572072	0963-572072
VICENZA	Via delle Fornaci n.23 36100 Vicenza	0444-964880	0444-964868
VILLA DI CHIAVENNA	Via Internazionale per il Maloia 23022 Villa di Chiavenna (Sondrio)	0343-38590	0343-38590
VITTUONE MAGAZZINI GENERALI	Via Restelli n.1 20010 Vittuone (Milano)	02-90111028	02-90111028
VOGHERESI MAGAZZINI GENERALI	Corso Mezzana n.1 27058 Voghera (Pavia)	0383-43970	0383-40581

Allegato (AL. 11)

<i>Uffici doganali italiani abilitati al regime TIR come uffici di passaggio</i>			
ANCONA	Via Vanvitelli n.5 60100 Ancona	071-200814	071-2073891
AREZZO	Via G. Ferraris n.258/262 52100 Arezzo	0575-984208	0575-382149
ARONA	Viale Baracca n.2 28041 Arona (Novara)	0322-242594	0322-242594
AVANDERO MAGAZZINI GENERALI	Via Candelo n.151 13900 Biella	015- 84811261 015-8481263	015-8481262
BARI	Corso de Tullio n.3 70122 Bari	080-5211733 080-5213753 080-5217919	080-5217904
BIELLA	Via Addis Abeba n.57 13900 Biella	015-401665 015-403313	015-404030
BOSCHETTO CENTRO DOGANALE	Via Bartolino da Novara n.6 28100 Novara	0321-691819	
BRESCIA	Via Perotti n.9 25100 Brescia	030-2680861	030-2681063
BRINDISI	Viale Regina Margherita n.3 72100 Brindisi	0831-521020 0831-564307	0831-523914
CAMPOBASSO	Contrada Selva Piana 86100 Campobasso	0874-412544	0874-419045
CATANIA CENTRALE	Via Dusmet (porto) 95131 Catania	095-531002 095-533864	095-531002 095-533864
CATANZARO LIDO	Piazza Dogana n.27 88063 Catanzaro Lido (Catanzaro)	0961-31146	0961-31146
CHIOGGIA	Isola Saloni 30015 Chioggia (Venezia)	041-400620	041-5500679
CONCOREZZO	Via S. Rainaldo n.72 20049 Concorezzo (Milano)	039-6049015	039-647294
CREMONA	Via della Conca n.3 26100 Cremona	0372-20788	0372-20788
CROTONE	Via Verdogna n.31 88074 Crotone	0962-21827	0962-21827
FABRIANO	Via Lamberto Corsi n.3 60044 Fabriano (Ancona)	0732-5691	0732-628633
FIRENZE	Via Valfonda n.25 50123 Firenze	055-272081	055-289420
GAGGIOLO	Piazza Dogana n.1 21050 Cantello (Varese)	0332-417877	0332-417915
GENOVA	Via Rubattino n.1 16126 Genova	010-2462607	010-261150
GIULIANOVA	Via Turati n.146 64021 Giulianova (Teramo)	085-8007100	085-8007100
GORIZIA S. ANDREA	Via Trieste n.301 34170 Gorizia	0481-527411 0481-527418	0481-22071
ISELLE DI TRASQUERA	Strada Statale del Sempione 28868 Iselle di Trasquera (Verbano-Cusio-Ossola)	0324-79127	0324-79127
L'AQUILA	Nucleo Industriale di Bazzano 67010 Bazzano (L'Aquila)	0862-441657	0862-441657
LAINATE	Via Donizzetti n.18 20020 Lainate (Milano)	02-93339234	02-9374433
MANTOVA	Via Don Luigi Martini n.10 46100 Mantova	0376-323998	0376-323997
MARGHERA PORTO COMMERCIALE	Via del Commercio 30175 Marghera (Venezia)	041-5334535 041-5334536	041-937152

Allegato (AL. 11)

MARSALA	Piazzale Piemonte e Lombardo n.45 91025 Marsala (Trapani)	0923-951103	0923-951103
MAZARA DEL VALLO	Via S. Giovanni n.5 91026 Mazara del Vallo (Trapani)	0923-941441	
MESSINA	Via I Settembre 98100 Messina	090-774881 090-774882	090-674343
MILANO CENTRALE	Via Valtellina n.1 20159 Milano	02-69501	02-6880089
MILANO FIERA CAMPIONARIA	Via Eginardo 20149 Milano	02-4997201	02-49977201
MILANO MAGAZZINI GENERALI ITALFRIGOR	Via Quintiliano n.5 20138 Milano	02-502988	02-5062810
MILANO MAGAZZINI GENERALI MECOZZI	Via Delfico n.52 20115 Milano	02-312059	02-312059
MILANO MAGAZZINI GENERALI MILANESI	Via Dante n.132 20094 Pioltello Limito (Milano)	02-92362409	02-92362410
MILANO MAGAZZINI GENERALI O.N.T.	Via Triboniano n.103 20156 Milano	02-3027271	02-3027271
MILANO MAGAZZINI GENERALI SO.GE.MAR	Via Magenta n.60 20017 Lucernate di Rho (Milano)	02-9335243	02-9335248
MILANO MAGAZZINI GENERALI VISCONTEI	Corso Torino n.95 27079 Vigevano (Pavia)	0381-329620	0381-329634
MILANO/ROGOREDO MAGAZZINI GENERALI	Via Toffetti n.94 20139 Milano	02-5694668	02-55212301
MILAZZO	Molo Marullo 98057 Milazzo (Messina)	090-9282010	090-9284119
MONTALE	Via E. Mattei n.30 51034 Montale (Pistoia)	0573-55474	0573-558074
NAPOLI I	Via A. De Gasperi n.20 80100 Napoli	081-2527111	081-5528234
NOVARA CENTRALE	Via Fauser n.19/27 28100 Novara	0321-694116 0321-694321 0321-692836	0321-692149
ORTONA	Piazza Caduti del Mare n.1 66026 Ortona (Chieti)	085-9063310	085-9063310
OTRANTO	Via del Porto n.13 73028 Otranto (Lecce)	0836-804125	0836-804125
PADOVA	Corso Stati Uniti n.16 35100 Padova	049-8702626	049-8702683
PALERMO	Via F. Crispi n.143 90133 Palermo	091-588371	091-326173
PAOLA	Via Lungomare n.38 87027 Paola (Cosenza)	0982-611443	0982-611443
PAVIA CENTRALE	Via Veneroni n.18 27100 Pavia	0382-461937	0382-574698
PESCARA	Via A. Doria n.10/12 65100 Pescara	085-64152	085-64161
PESE	Valico di Pese 34018 San Dorligo della Valle (Trieste)	040-226154	040-226154

Allegato (AL. 11)

PIAGGIO VALMARA	Via Nazionale n.103 28822 Piaggio Valmara- Canobbio (Verbano-Cusio-Ossola)	0323-70188	0323-70188
PISA	Via della Darsena n.1/a 56121 Pisa	050-24170	050-48577
PONTE CHIASSO	Via Bellinzona n.326 22100 Ponte Chiasso (Como)	031-540280 031-541311	031-540211
PORDENONE	Uffici Finanziari Centro Commerciale n.1 33170 Pordenone	0434-573293	0434-573178
POZZUOLI	Via Anecchino 80078 Arco Felice-Pozzuoli (Napoli)	081-8041439	081-5528234
PRATO	Via S. Nicastro n.6 50047 Prato	0574-591944	0574-584191
PROSECCO	Località Stazione di Prosecco 34017 Sgonico (Trieste)	040-225209	040-251090
RABUIESE	Via Flavia di Stramare (Valico Rabuiese) 34015 Muggia (Trieste)	040-231180	040-231521
RAVENNA CENTRALE	Via D'Alaggio n.1/3 48100 Ravenna	0544-422720	0544-421213
REGGIO CALABRIA	Banchina Margottini - Porto 89100 Reggio Calabria	0965-21403 0965-22507 0965-332309	0965-20395
ROVIGO	Via Torquato Fraccon n.17 45100 Rovigo	0425-24548	0425-29671
SALERNO	Via Molo Manfredi n.44 84100 Salerno	089-2571411	089-225257
SAVONA	Piazza Rebagliati n.5 17100 Savona	019-821001 019-821007	019-813104
SEDICO	Via Cavaliere Vittorio Veneto n.20 32036 Sedico (Belluno)	0437-83718 0437-83232	0437-852490
TARANTO	Via C. Colombo - Porto Mercantile 74100 Taranto	099-4714646	099-4716535
TARVISIO	Stazione FF. SS. Centrale 33018 Tarvisio (Udine)	0428-40082	0428-40939
TERMOLI	Via del Porto n.17 86039 Termoli (Campobasso)	0875-706458	0875-706458
TOFFETTI	Via Toffetti n.108 20139 Milano	02-5693284	02-5693284
TRAFORI MAGAZZINI GENERALI	Via Padre Baranzato n.1 13100 Vercelli	0161-392727 0161-391073	
TRAFORO GRAN SAN BERNARDO	Località Pra Gentor 11010 Saint Rhemy (Aosta)	0165-780900	0165-780900
TRAPANI	Via A. Staiti n.7 91100 Trapani	0923-21050	0923-22409
TREVISO	Via Commenda n.2 31100 Treviso	0422-543849 0422-549789	0422-412052
TRIESTE MOLO BERSAGLIERI	Stazione Marittima n.1 34124 Trieste	040-6723270	
TRIESTE PORTO INDUSTRIALE	Via Malaspina n.2 34147 Trieste	040-820166	040-820166
TRIESTE PUNTO FRANCO NUOVO	Riva Traiana 34123 Trieste	040-6723280	040-305650
TRIESTE PUNTO FRANCO VECCHIO	Largo Santos n.1 31135 Trieste	040-6723260	040-367191

Allegato (AL. 11)

TRIESTE SAN SABBA	Via Rio Primario n.9 34149 Trieste	040-811397	040-820993
TRIESTE SCALO LEGNAMI	Piazzale Legnami n.1 34145 Trieste	040-820475	
TURBIGO	Via Cottonificio Valle Ticino n.11 20029 Turbigo (Milano)	0331-890042	0331-890042
VADO LIGURE	Porto Vado 17042 Bergeggi (Savona)	019-2154660	019-2154660
VASTO	Bacino Portuale di Punta Penna 66054 Vasto (Chieti)	0873-310464	0873-310464
VENEZIA CENTRALE	Via Dorsoduro n.10 30123 Venezia	041-5200589 041-5222173	041-5206719
VENEZIA INTERPORTO	Via Elettricità n.21 30175 Marghera (Venezia)	041-2580220 041-2580213	041-927140
VENEZIA MARITTIMA	Località Marittima - Fabbricato 103 30100 Venezia	041-5334690 041-5334626	041-5200938
VERCELLI MAGAZZINI GENERALI	Corso Pavia n.13/17 - Bivio Sesia 13100 Vercelli	0161-215110	0161-215110
VERONA CENTRALE	Via Sommacampagna n.26/a 37137 Verona	045-954222 045-494524	045-953227
VERONA MAGAZZINI GENERALI	Via Sommacampagna n.26/28 37137 Verona	045-8293418	045-953227
VIBO VALENTIA MARINA	Via Amerigo Vespucci 88019 Vibo Valentia Marina (Vibo Valentia)	0963-572072	0963-572072
VICENZA	Via delle Fornaci n.23 36100 Vicenza	0444-964880	0444-964868
VILLA DI CHIAVENNA	Via Internazionale per il Maloia 23022 Villa di Chiavenna (Sondrio)	0343-38590	0343-38590
VITTUONE MAGAZZINI GENERALI	Via Restelli n.1 20010 Vittuone (Milano)	02-90111028	02-90111028
VOGHERESI MAGAZZINI GENERALI	Corso Mezzana n.1 27058 Voghera (Pavia)	0383-43970	0383-40581
ZENNA	Corso Europa n.29 21016 Zenna	0332-566234	0332-566234

*Allegato (AL. 12)***LISTA DEI PAESI AUTORIZZATI ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI
IN VECE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE**

Austria
Belgio
Canada
Danimarca
Francia
Germania
Italia
Lussemburgo
Olanda
Repubblica di Korea
Singapore
Svezia
Svizzera

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

INDIRIZZARIO DI SERVIZIO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Protezione Natura Div. I	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma	Tel. 06/57228382 -8634 Fax 06/57228381 scn-cites@minambiente.it dpr-cites@minambiente.it

Segreteria della Commissione Scientifica CITES c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Protezione Natura	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma	Tel 06/57225341 Fax 06/57228270 scn-comcites@minambiente.it

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale Div. II – Servizio CITES Centrale	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Giosuè Carducci, 5 – 00187 Roma	Tel. (06) 46657222 – 46657228 Fax (06) 48905507 cites@corpoforestale.it

Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per la politica commerciale Div.VIII	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Viale Boston, 25 - 00144 Roma	Tel 06/59932238 Fax 06/59932464 cites@mincomes.it

Agenzia delle Dogane Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici – Ufficio Metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali	
INDIRIZZO	TELEFONO/FAX/EMAIL
Via Mario Carucci, 71 - 00144 Roma	Tel 06/50246613 Fax 06/50243116 dogane.verifiche.scambi@agenziadogane.it

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo.

La legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1992, n. 44.

— Si riporta il testo dell'art. 8:

«Art. 8. — 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».

Note alle premesse.

La legge 19 dicembre 1975, n. 871, con la quale si è provveduto a ratificare e dare esecuzione nell'ordinamento nazionale alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.

Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. L 061 dell'8 marzo 1997.

Il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. L 250 del 19 settembre 2001.

La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1992, n. 44.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protegge, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2001, n. 159.

Il decreto ministeriale 4 settembre 1992, recante modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1992, n. 210.

La determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'agenzia delle dogane (localizzazione presso alcuni uffici doganali deve operazioni di importazione, esportazione e riesportazione delle specie animali vegetali in via di estinzione, di cui alla convenzione di Washington) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

L'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. è il seguente:

«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2002, n. 304.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, istituisce ed attiva i nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e di supporto specialistico alle autorità doganali presso le dogane abilitate CITES ai sensi della citata determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane.

— Per l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi le note al titolo.

Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1.

— L'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97, citato nelle premesse contenente alla lettera *t*) la definizione di «esemplare» è il seguente:

«Art. 2 (Definizioni). — Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'art. 18;

b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 18;

e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'art. 13, paragrafo 1, lettera *a*), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m) «fini prevalentemente commerciali», i fini in cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;

o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'art. 13, paragrafo 1, lettera *b*), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'art. 17;

s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e - qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.»

Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, è riportato nelle note alle premesse.

La determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, è riportata nelle note alle premesse.

La legge 19 dicembre 1975, n. 874, è riportata nelle note alle premesse il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, è riportato nelle note alle premesse.

Il regolamento 1808/2001 è riportato nelle note alle premesse.

Gli articoli 4 e 5 del citato regolamento (CE) n. 338/97 sono i seguenti:

«Art. 4 (Introduzione nella Comunità). — 1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:

i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

ii) avverrà:

per uno degli scopi di cui all'art. 8, paragrafo 3, lettere *e*),

f) e *g*), ovvero

per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) *i*) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla

protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'art. 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'art. 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'art. 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'art. 12, paragrafo 1.».

«Art. 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità). —

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

c) l'organo di gestione ha accertato che:

i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

ii) gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione; e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o

b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure

c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure

d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 18.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7.a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'art. 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'art. 18.».

Nota all'art. 2.

— Il comma 5, dell'art. 4, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, è il seguente:

«5. Con decreto del Ministero dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».

Nota all'art. 3.

— Il regolamento (CE) n. 1808/2001, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4.

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, è riportata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 settembre 1992, è riportato nelle note alle premesse.

05G0198

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G502028/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 5 0 9 0 5 *

€ 7,00